

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



**REGOLAMENTO COMUNALE DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, di seguito “regolamento”, dà attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
2. Il regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in quanto attività di pubblico interesse.
3. Il regolamento è redatto in accordo con le disposizioni normative di settore e si integra con la pianificazione regionale.

Art. 2 Finalità del regolamento

1. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, il regolamento disciplina i seguenti aspetti:
 1. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria ed ambientale nella gestione integrata dei rifiuti urbani;
 2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 3. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 4. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione, estumulazione;
 5. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 6. le misure volte a prevenire la produzione dei rifiuti urbani;
 7. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 8. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art. 3 Definizioni e classificazione

1. Il regolamento recepisce integralmente le definizioni e la classificazione di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 152/2006.
2. Ai fini del regolamento, si intende per:
 - Rifiuti urbani domestici: rifiuti provenienti dalle utenze strettamente domestiche di cui all'articolo 184, comma 2, lettera a), decreto legislativo 152/2006;
 - Rifiuti assimilati: rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non domestica che presentano le caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani e vengono espressamente assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani;
 - Altri rifiuti urbani: rifiuti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico di cui all'articolo 184 comma 2, lettera c), d), e) e f), decreto legislativo 152/2006;
 - Raccolta differenziata: la raccolta separata alla fonte delle varie frazioni dei rifiuti urbani, comprese le raccolte multimateriale ed esclusa la frazione indifferenziata. La raccolta differenziata è finalizzata al recupero e allo smaltimento in sicurezza delle raccolte selettive;
 - Frazione secca da raccolta monomateriale: modalità di raccolta che mira ad intercettare le singole frazioni di rifiuto in flussi distinti. In particolare la raccolta monomateriale si applica a materiali recuperabili costituiti da vetro, metalli, plastica, carta e cartone, legno e materiali tessili, compresi gli imballaggi;
 - Frazione secca da raccolta multimateriale: modalità di raccolta differenziata che prevede il conferimento in un unico contenitore di diverse frazioni merceologiche che successivamente saranno sottoposte ad una separazione prima dell'invio a recupero;
 - Frazione organica umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, che sono soggetti a rapida degradazione naturale;

- Frazione verde: rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, che detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla gestione dei rifiuti da esse generati;
- Raccolte selettive: rifiuti urbani che, pur avendo un’origine domestica, contengono sostanze pericolose e che per tale motivo devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani indifferenziati, spesso si tratta di oggetti di uso comune che, una volta terminato il loro ciclo di vita, rappresentano un pericolo per la salute umana e per l’ambiente;
- Rifiuti ingombranti: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d’arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (mobili, reti, materassi, arredi in genere, attrezzi sportivi, elettrodomestici non normati dal D.Lgs. n. 49/2014, ecc.);
- Spazzamento stradale: rifiuti della pulizia delle strade, delle aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico;
- Rifiuto indifferenziato: costituiti dalla frazione residua ovvero, in generale, da tutto ciò che non può essere conferito nelle raccolte differenziate. Per definizione, nel computo dei rifiuti indifferenziati sono considerati anche i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale ed i rifiuti ingombranti;
- Auto compostaggio (*compostaggio domestico*): il compostaggio è un processo naturale che trasforma gli scarti vegetali e la frazione umida dei rifiuti in compost, da utilizzare come ammendante per l’agricoltura. Applicato a livello domestico il compostaggio è definito auto compostaggio;
- Compostiera: contenitore per la trasformazione della frazione organica umida e della frazione verde in compost;
- Contenitore stradale: contenitore posizionati in luogo pubblico o di uso pubblico o anche privato, solitamente la sede stradale, a svuotamento meccanico o manuale. Possono essere caratterizzati da forme e modalità di svuotamento diverse e sono utilizzati per la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti;
- Sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: complesso delle attività connesse alla gestione dei rifiuti che comprendono il conferimento in forma differenziata dei rifiuti, la raccolta e il trasporto, lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, l’avvio a recupero o smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: soggetto che svolge le attività connesse alla gestione dei rifiuti;
- Centro di raccolta (*ecocentro comunale*): area allestita e presidiata a supporto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dove si svolgono unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo invio a trattamento.

Art. 4 Competenze del Comune

1. Fino alla costituzione della struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, al Comune spetta l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Fino all’avvio delle attività del soggetto appaltatore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, individuato dalla struttura competente in materia di gestione integrata dei rifiuti, definita dalla Regione, compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati;
 - c) i rifiuti derivati da spazzamento stradale.
3. Il Comune, d’intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione del servizio volte a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti al fine di:

- Tutelare l'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
- Rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente;
- Assicurare l'affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Salvaguardare le opportunità di carattere economico, produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di materia ed energia.

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune, in accordo con il Gestore del servizio, può avvalersi della collaborazione delle associazioni, anche di volontariato, e della partecipazione di cittadini, concordando i tempi e i metodi di effettuazione delle raccolte, nonché le modalità di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

5. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune con le modalità di affidamento del servizio, anche obbligatorie, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dai decreti legislativi 152/2006 e 163/2006.

6. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione ed al Consiglio di Bacino (o altro organismo individuato e preposto) le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani quando richieste.

7. Il Comune comunica annualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di gestione ambientale", le informazioni previste all'articolo 189, comma 3, decreto legislativo 152/2006, anche tramite gli strumenti informativi a disposizione da ARPA.

8. Il Comune collabora con il Gestore e con ARPA per assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti urbani.

Art. 5 Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. L'utente del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è tenuto a collaborare con il Comune ed il Gestore per garantire il corretto svolgimento del servizio.

2. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale del territorio e dei propri luoghi di residenza, a tal fine devono essere rispettati i seguenti comportamenti:

- a) evitare di gettare a terra rifiuti solidi o liquidi quali fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, bucce di frutta, lattine, vuoti di bottiglia, ecc.;
- b) nel caso di lavori edili e attività simili, è necessario aver cura di non sporcare le strade e le aree pubbliche e deve essere garantito il ripristino al termine dei lavori;
- c) adottare le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi di rifiuti e di polveri per l'effetto del vento nonché degli odori molesti.

Art. 6 Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento

1. Il regolamento non si applica ai rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché ai rifiuti di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 Tributo sul servizio asporto rifiuti TARI

1. L'Amministrazione comunale disciplina con proprio regolamento l'applicazione del tributo previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, individuando tra l'altro eventuali:

- a) meccanismi di incentivazione;
- b) meccanismi di premialità o sconti.

Art. 8 Informazione, educazione e comunicazione

1. Al fine di informare l'utenza in merito allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Comune in accordo con il Gestore del servizio:

- a) sviluppa azioni comunicative, informative ed educative in sintonia con la pianificazione e la programmazione di settore;
- b) attiva iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- c) informa gli utenti del servizio in merito alle frazioni da raccogliere, alle modalità di raccolta e all'operatività dei centri di raccolta comunali;

- d) garantisce la diffusione dei risultati della raccolta differenziata, in funzione degli obiettivi stabiliti dalla normativa;
- e) utilizza siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai punti precedenti.

TITOLO II - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 9 Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti

1. Ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale promuove:
 - a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo sostenibile, attuate anche in collaborazione con il Gestore del Servizio, l'ARPA, le associazioni dei consumatori, quelle di volontariato ed altri Enti e Consorzi;
 - b) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con Enti, gruppi e associazioni operanti sul territorio
 - c) iniziative promozionali, condotte di concerto con il gestore del servizio, gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
 - d) divulgazione e diffusione del ricorso dell'auto compostaggio degli scarti organici anche attraverso un supporto informativo alla popolazione.
2. Una quota di beni e manufatti acquistati annualmente per il fabbisogno delle strutture e degli uffici comunali, nonché delle scuole, superiore al 30%, è costituita da prodotti ottenuti da materiali riciclati, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".
3. Nelle strutture comunali, nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione comunale, nonché nelle manifestazioni e negli eventi di carattere culturale, sportivo, politico, sociale, sia pubblici che organizzati da associazioni, circoli, partiti o gruppi di cittadini, si promuoverà l'utilizzo di stoviglie biodegradabili, riciclabili o riutilizzabili.
4. Il Comune promuove o si riserva di promuovere in futuro:
 - a) l'uso di acqua pubblica, attraverso l'installazione sul territorio di punti di distribuzione, quali case dell'acqua e la diffusione periodica dei dati sulla sua qualità e sui quantitativi erogati;
 - b) l'utilizzo di pannolini lavabili, attraverso la distribuzione a cura del gestore del servizio di apposite confezioni;
 - c) il riutilizzo di beni non giunti a fine vita, attraverso l'organizzazione di manifestazioni quali mercatini dell'usato o altre iniziative;
 - d) la diffusione della filiera corta, attraverso l'organizzazione di mercati contadini.

Art. 10 Auto compostaggio

1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, il Comune promuove l'auto compostaggio (compostaggio domestico) della frazione organica umida e della frazione verde prodotte dall'utenza.
2. Gli utenti possono praticare l'auto compostaggio utilizzando sia la frazione organica umida e la frazione verde prodotte dall'utenza stessa (*o se previsto solamente la frazione verde*).
3. Il materiale di risulta dell'auto compostaggio può essere utilizzato esclusivamente nelle aree di proprietà dell'utenza che l'ha prodotto, quali orti, giardini, fioriere, ecc.
4. L'auto compostaggio può essere effettuato utilizzando:
 - a) scarti di cucina, quali avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
 - b) ramaglie, scarti di potature, erba, fiori e foglie, ecc.;
 - c) Segatura e trucioli di legno non trattato;
 - d) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - e) escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura (solo in zone agricole);
 - f) cenere di legna in piccole quantità.

5. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

6. Il compostaggio domestico può avvenire secondo le indicazioni generali riportate nell'ALLEGATO E, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia solo aree agricole ove già presente, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e/o verde), tenendo conto delle aree urbanistiche, delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono l'abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose. Per la località turistica di Bibione il compostaggio è possibile, nel rispetto delle indicazioni, solo nell'area agricola detta zona "degli istriani".

7. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.

8. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

– Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;

– Seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

9. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta comunale, oppure potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo accordo e rispetto del regolamento previsto dal gestore del servizio.

10. Il Comune e il gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

11. L'auto compostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

12. Devono essere rispettate le distanze di massima dai confini di proprietà (Allegato E)

13. L'auto compostaggio è permesso alle singole utenze domestiche ed eventualmente ai condomini /residence (che ne hanno titolo) solo con l'approvazione dell'assemblea condominiale e nel rispetto delle indicazioni.

TITOLO III – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. L'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs.152/2006 e, per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del D.M. 219/2000, riguarda in particolare le sottoelencate categorie:

- rifiuti da attività agro-industriali;
- rifiuti da attività industriali;
- rifiuti da attività artigianali;
- rifiuti da attività commerciali;
- rifiuti da attività di servizio;

L'assimilazione per quantità e qualità viene stabilita dal Comune sulla base dei criteri previsti all'art. 195, comma 2, lettera e), del citato decreto legislativo. In attesa della definizione di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della

conseguente applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs.152/2006, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi art.12 e art.13 del presente Regolamento.

2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 198, comma 1 del Dlgs. 152/06. Ai sensi dello stesso art. 198, del Dlgs.152/06, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:

- organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile e dare obbligatoriamente comunicazione al Comune dell'avvenuto avvio al recupero per le modifiche tariffarie previste dalla norma;
- conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta in regime di privativa o di convenzione.

3. L'onere di dimostrare e/o dichiarare l'assimilabilità qualitativa spetta al produttore, che dovrà produrre, ove richiesto, regolare certificato di assimilazione. Per il calcolo delle relative superfici per l'applicazione della Tariffa/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti assimilati si rimanda allo specifico regolamento comunale relativo alla Tassa/Tariffa.

4. I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani qualora rispondano ai successivi criteri qualitativi e quantitativi. Sono assimilati i rifiuti aventi composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani di cui all'**ALLEGATO A**, tenuto conto delle effettive possibilità di smaltimento negli impianti di destinazione previsti dai piani regionali e provinciali. I rifiuti assimilati devono essere conferiti obbligatoriamente in maniera differenziata ed avviati effettivamente a recupero di materia e/o di energia o ad operazioni di reimpiego e riciclaggio. I rifiuti speciali assimilati non devono essere contaminati da sostanze che possono presentare pericolo per gli addetti al servizio, per terzi e loro pertinenze, per gli automezzi di raccolta e per gli impianti.

5. La quantità complessiva massima, espressa in chilogrammi ovvero in metri cubi svuotati su base annua e per singola frazione merceologica, compatibile con il sistema di gestione pubblico, dovrà essere definita tenuto conto dei limiti qualitativi e quali-quantitativi che verranno determinati dallo Stato in base alle disposizioni previste dal D.Lgs 152/06.

6. La valutazione dei quantitativi o delle volumetrie di produzione di rifiuti, da effettuarsi su base annua, spetta all'ufficio Tributi del Comune in comunione con il Gestore del Servizio. Qualora i rifiuti raccolti nell'arco dell'anno superino i limiti quantitativo o quali-quantitativi stabiliti si potrà procedere:

- richiedendo all'utente una ottimizzazione del sistema produttivo e del sistema di gestione interna dei rifiuti;
- comunicando l'impossibilità di garantire per l'anno successivo, lo svolgimento del servizio, per la parte eccedente i limiti quantitativi e quali-quantitativi determinati;

Art. 12 Criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani "per qualità" i rifiuti non pericolosi, aventi le caratteristiche indicate al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.p.r. 915/1982 - Smaltimento dei rifiuti", classificati ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006. L'allegato A, facente parte del presente Regolamento, fornisce un elenco (susceptibile di modifiche) di tali rifiuti. Sono assimilati ai rifiuti urbani e come tali soggetti al conferimento al servizio pubblico i rifiuti speciali indicati ed elencati nell'Allegato A, come da indicazioni del punto 1.1.1. lettera A) della deliberazione interministeriale 27.07.1984 e cioè quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli qui di seguito elencati a titolo esemplificativo. I rifiuti speciali, non pericolosi, riportati a titolo esemplificativo:

- imballaggi (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti e vuoti di vetro, cartone, plastica e metallo, contenitori del latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;

- materiali accoppiati e poliaccoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria, copertoni, tubolari, ecc.);
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi e nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Art. 13 Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

1. L'assimilabilità ai rifiuti urbani "per quantità" dei rifiuti speciali che già presentino i criteri "di qualità" di cui al comma precedente viene stabilita e variata, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta, ovvero sulla base della compatibilità di gestione dei rifiuti stessi con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio. Come criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui all'art. 11 si assume *il non superamento della produzione specifica massima in kg/mq*anno* risultante per ogni singola categoria di attività produttiva dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 al DPR n° 158 del 27.04.1999. Le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati. I criteri utilizzati per l'individuazione di tali rifiuti sono quelli di cui alla Delibera Interministeriale 27/07/1984 punto 1.1.1. , nei limiti quantitativi massimi, per singola attività e per unità di superficie, previsti dalla Tabella 4a dell'allegato 1) al D.P.R. 27.04.1999, n. 158 (coefficienti di produzione Kd massimi dell'area geografica nord), ferma restando, in relazione alle frequenze di svuotamento e alla capacità dei contenitori, la possibilità di assorbimento da parte del servizio pubblico così come organizzato in base al contratto di servizio con il soggetto gestore. Il Comune si riserva la facoltà di variare tali limiti in seguito alla prossima determinazione da parte del Ministero dell'Ambiente dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani.

Art. 14 Procedure di accertamento ed Esclusione

1. L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

a) con procedimento d'ufficio, anche con sopralluogo, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa (MUD, formulari e altri idonei documenti) disponibile e sulla scorta delle analisi di autorizzato laboratorio prodotti dall'interessato, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

- ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

- specificazione dell'attività svolta;

- tipologia del rifiuto prodotto;

- quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

- dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;

- superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

- superfici aziendali complessive;

- numero di addetti complessivi;

- numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200- 1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani. In ogni caso, il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.

3. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se non pericolosi o anche se derivanti dalle attività di cui all'art. 11, che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio e più precisamente:

- materiali non aventi consistenza solida;

- materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati;

- materiali fortemente maleodoranti;

- materiali eccessivamente polverulenti;

- materiali da scavo e provenienti da cantieri edili;

- materiali da scavo e provenienti da cantieri edili;

- materiali da costruzione e o demolizione

- materiali per i quali non sia ammesso il conferimento presso gli impianti di smaltimento e/o avvio a recupero di cui l'appaltante sia il titolare dell'autorizzazione o con i quali l'appaltante abbia stipulato convenzioni o ai quali comunque l'appaltante abbia titolo ad accedere. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo vengono inoltre esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella solitamente prevista per i RU;

- i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;

- macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);

- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;

- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;

- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;

- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

4. i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava, i materiali ceramici cotti.

Per tutti i rifiuti che non rispettano i criteri di cui agli artt.12 e 13, o nei casi previsti nel presente articolo, il produttore può ugualmente servirsi del servizio pubblico, che provvede alla raccolta e al trasporto a smaltimento sulla base di apposita Convenzione (Art. 15), secondo quanto disposto dall'art. 188, comma 2, lettera c) del D.Lgs 152/2006.

Art. 15 Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali assimilati tramite il servizio pubblico

1. Per tutti i rifiuti che non rispettano i criteri di cui agli artt.12 e 13, o nei casi previsti nel presente regolamento, il produttore può ugualmente servirsi del servizio pubblico, che provvede alla raccolta e al trasporto a smaltimento sulla base di apposita Convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 188, comma 2, lettera c) del D.Lgs 152/2006. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al Comune - soggetto Gestore del Servizio che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti, secondo quanto previsto. Il produttore che intenda ricorrere ad un servizio deve stipulare con il Comune e/o Gestore Servizio un'apposita convenzione con riferimento ai seguenti servizi:

- a) raccolta e trasporto a smaltimento o recupero;
- b) conferimento presso l'Ecocentro, nei casi e limiti previsti dall'apposito regolamento.

La domanda dovrà contenere:

- Le generalità complete dei soggetti produttore, trasportatore e smaltitore del rifiuto (sede legale, legale rappresentante, ecc.);
- La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali (se diversa dalla sede legale) e delle sedi operative in cui avvengono le fasi di smaltimento intermedie e/o finali;
- Descrizione del ciclo di produzione del rifiuto, delle modalità di raccolta, trasporto, stoccaggio e altri eventuali processi con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- Descrizione dei metodi di smaltimento con l'indicazione della potenzialità complessiva;
- La quantificazione dei rifiuti prodotti, su base giornaliera, mensile e annuale (in kg/g, kg/mese, kg/anno o, nei casi di rifiuti a bassa densità, in mc/g, mc/mese, mc/anno) suddivisa per tipologia;
- La modalità di deposito del rifiuto e le quantità massime stoccabili;
- La periodicità di consegna prevista e proposta;
- La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto, con l'indicazione delle modalità di misura, contabilizzazione e fatturazione;
- Il sistema o modo di conferimento al soggetto smaltitore;
- Ogni altra notizia ritenuta utile.

2. La convenzione dovrà inoltre contenere:

- richiami all'obbligo di tenuta di registri, formulari e bolle, laddove previsto per legge e all'obbligo di dichiarazione annuale al catasto di cui al D.L. 152/2006 e alla L.R. 3/2000, per produttore, trasportatore e smaltitore nell'ambito delle rispettive competenze;
- descrizione delle modalità di effettuazione di controlli periodici sulla qualità dei rifiuti;
- indicazione della durata della convenzione ed altre norme amministrative.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:

- Scheda di caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto;
- Certificato di assimilabilità;
- Certificato CCIAA.

3. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio dipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e dal personale impiegato, nonché dalla distanza da percorrere, dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione stessa.

4. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

5. E' possibile effettuare smaltimenti saltuari di particolari rifiuti per utenze private/società/associazioni (esempio: sagre paesane, manifestazioni, ecc.) previa autorizzazione ed accordo diretto con il Gestore del Servizio e dietro pagamento della somma necessaria indicata.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 16 Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il Comune garantisce la massima copertura del territorio da parte del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, che deve essere svolto sull'intero territorio comunale. Costituendo un'attività di pubblico interesse, il servizio di raccolta viene effettuato in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, secondo apposito piano di servizio realizzato dal Gestore del Servizio. Per lo svolgimento del servizio il gestore dovrà utilizzare e munirsi di mezzi idonei per capacità e manovrabilità, sono comunque da evitarsi strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco, che impediscano le normali manovre ai mezzi e/o creino potenziale pericolo per pedoni od utenti, ecc.) e strade private senza sbocco e ove la proprietà abbia formalmente vietato il transito. Sono escluse in ogni caso manovre pericolose per gli operatori, soprattutto se operanti singolarmente, che creino pericolo alla pubblica incolumità o ai lavoratori stessi (*come ad esempio lunghe retromarce > 50m, inversioni pericolose in vie che presentano eccessiva difficoltà di manovra, ecc.*).

Normalmente, il servizio di raccolta:

- viene effettuato nei giorni lavorativi, talora festivi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore in accordo con il comune e secondo le indicazioni riportate all'utenza (calendario, ecc.);
- deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani se inerenti la raccolta, la pulizia delle aree attorno ai medesimi contenitori, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica;
- deve essere effettuato con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e le norme di sicurezza;
- deve, qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo, ecc.) i contenitori, al momento della raccolta, fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, provvedere alla pulizia dell'area circostante nonché di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e alla sostituzione/riparazione dei contenitori;
- su segnalazione/richiesta comprende inoltre la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche, anche se non nelle immediate vicinanze delle abitazioni;

2. Si intendono coperti dal servizio i nuclei abitati, le case sparse e gli edifici ai quali si accede mediante strada privata ad uso pubblico o il cui sbocco sia su area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Le località e le vie entro le quali è garantito il servizio di raccolta sono riportate nel calendario di raccolta consegnato annualmente alle utenze. La collocazione/elenco degli specifici contenitori stradali (**ALLEGATO B**), la localizzazione e gestione dei centri di raccolta (ecocentro) sono gestite congiuntamente secondo le modalità operative applicabili concordate tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore del servizio, gli spazi fruibili e il contesto urbanistico.

4. Le eventuali variazioni delle aree di cui al comma 3, sono apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere e devono essere adottate con assenso e/o apposito atto (carta servizi) dell'Amministrazione comunale. Il numero e la collocazione dei contenitori, campane, ecc... sarà aggiornato in base alle necessità eventualmente riscontrate e segnalate.

5. Ricadono nell'area di espletamento del servizio di raccolta gli edifici, abitazioni, manufatti, ecc... posti entro la distanza di 800 metri delle aree di posizionamento dei contenitori. La distanza viene calcolata dal limite di proprietà considerando anche le strade o accessi privati.

6. Resta fermo l'obbligo per coloro che ricadono in zone non comprese all'interno della distanza indicata di cui al punto precedente di conferire i rifiuti al servizio pubblico presso il punto di raccolta più vicino. L'utenza non raggiungibile per motivi di viabilità, sicurezza stradale e/o degli operatori, ecc. potrà richiedere eventuale sgravio secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la componente TARI.

Art. 17 Servizi Straordinari

1. Le utenze domestiche e non domestiche possono richiedere ed ottenere l'erogazione di servizi straordinari non previsti nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, qualora rientranti nei limiti e termini del presente Regolamento, come ad esempio:

-raccolte supplementari di rifiuti ingombranti, raccolta di quantità straordinarie di rifiuti vegetali o rifiuti ingombranti, pulizie supplementari dei contenitori condominiali dedicati, ecc.

2. Il costo di tali servizi ricadrà per intero sulle utenze interessate, andranno richiesti e prenotati al numero verde approntato dal gestore. Personale addetto fornirà/richiederà idonee informazioni per verificare la tipologia di servizio richiesto e per fornire all'utente richiedente un preventivo di spesa. Qualora si raggiunga accordo tra le parti, l'utente è tenuto a versare l'importo comunicato in sede di preventivo con modalità ed indicazioni fornite dal gestore stesso.

Art. 18 Servizi ambientali per gli operatori economici del Comune di SMT - Bibione

1. Gli operatori economici (bar, ristoranti, gelaterie, attività commerciali, ecc.) attivi sul territorio Comunale di San Michele al Tagliamento usufruiscono di servizi "dedicati" collegati alle loro attività. Tali servizi comprendono la fornitura in comodato d'uso gratuito di appositi contenitori identificabili/riconducibili alla specifica attività e l'asporto a domicilio di RSU quali: VPL (vetro, plastica, lattine), frazione umida, frazione secca, imballaggi sfusi (cassette, teli, latte di grandi dimensioni), cartoni, ecc. ed apposito calendario di svuotamento.

2. Se le attività sono mancanti degli appositi contenitori dedicati/personali, dovranno prontamente inoltrare apposita richiesta agli uffici comunali e/o al Gestore del Servizio. Gli ispettori ambientali o il personale della Polizia Locale, hanno, tra l'altro il compito di monitorare, informare affinché tale punto sia osservato.

3. I contenitori vanno conservati all'interno delle proprie pertinenze, esposti in luogo accessibile prima dell'asporto nei giorni e tempi previsti da parte del personale addetto e ritirati subito dopo lo svuotamento (non oltre le 4h dal passaggio del mezzo di servizio) avendo cura di evitare danno ed intralcio a terzi.

4. Le attività non possono utilizzare per il conferimento dei propri rifiuti contenitori stradali o in comodato all'utenza privata (ad esempio ai condomini, villaggi, ecc.) creando oltremodo disagio e/o problemi al decoro.

5. Eventuali deroghe al precedente punto 3 e 4 verranno concesse solitamente a seguito di motivati e dimostrati impedimenti supportati da attestazione/documentazione tecnica (e previo sopralluogo congiunto tra il gestore del servizio, comune, tecnico della parte incaricato). I gestori, dovranno comunque collaborare ed attivarsi per la gestione ottimale dei rifiuti prodotti dalle attività in gestione in virtù della vocazione turistica del territorio e mantenimento del decoro. La deroga, se ottenuta, va esibita agli organi di controllo.

L'Amministrazione in collaborazione con il Gestore si riserva di istituire ed applicare eventuali meccanismi incentivanti per la riduzione e/o di aggravio di spesa dovuti a comportamenti degli operatori economici che migliorano o arrecano disagio al decoro pubblico e/o rallentamenti al servizio di raccolta dei RU.

Art. 19 Metodi di raccolta

1. In relazione alle diverse tipologie merceologiche dei rifiuti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è svolta secondo le seguenti modalità, suscettibili di eventuali modifiche secondo dettami dell'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore del servizio:

a) con contenitori stradali, posizionati singolarmente o raggruppati su aree pubbliche all'interno dei quali possono essere depositati i rifiuti indifferenziati o altre specifiche frazioni di rifiuti differenziati come carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro, barattoli e lattine in ferro ed alluminio, frazione organica umida;

b) con sistema porta a porta per esposizione da parte delle singole utenze di sacchi o contenitori nella prima area pubblica prospiciente l'abitazione; nel caso di condomini sarà possibile l'uso di contenitori comuni esposti con le medesime modalità dei singoli;

- c) presso particolari utenze, per il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione al fine di agevolare l'utenza, sgravare il servizio stradale e/o intercettare specifiche tipologie di rifiuti caratteristiche di particolari realtà produttive (villaggi, centri commerciali, campeggi, ecc.);
- d) a chiamata, per specifiche esigenze quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, verde, ecc. secondo quanto previsto dallo specifico regolamento;
- e) presso il Centro di Raccolta, dotata di contenitori per il conferimento differenziato di diverse tipologie di rifiuti;
- f) cestini stradali, ubicati in diversi punti della città e località comunali e svuotati dagli operatori con frequenza prevista o correlata alla necessità.

Art. 20 Particolari metodi di raccolta

1. In occasione di eventi e manifestazioni il Comune può istituire specifiche forme di raccolta.
2. Presso le aree di mercato settimanale è garantita la raccolta ed il conferimento dei rifiuti indifferenziati in idonei contenitori degli imballaggi di carta, plastica, legno non trattato e della frazione organica umida.
3. Il Comune si riserva di organizzare raccolte straordinarie, con le modalità ritenute più opportune, in caso di eventi o situazioni straordinarie.

Art. 21 Conferimento dei rifiuti indifferenziati

1. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti
 - nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi al fine di evitare la dispersione del contenuto.
 - porta a porta con sacchi o contenitori come da disposizione del gestore del servizio
2. La cadenza della raccolta dei rifiuti indifferenziati è programmata in base alle necessità dell'utenza secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio e/o dallo specifico calendario di raccolta consegnato annualmente a tutte le utenze del porta a porta.
3. Nel caso del porta a porta l'esposizione deve avvenire su suolo pubblico immediatamente prospiciente l'abitazione, condominio, struttura, ecc. nei giorni e/o nell'orario indicato dal gestore del servizio; il ritiro del contenitore dopo lo svuotamento deve essere realizzato prontamente o al massimo entro le 4h ore successive lo svuotamento realizzato dagli operatori.
4. È vietato realizzare la cernita, selezione, ecc. dei rifiuti nei contenitori/sacchi predisposti dal Gestore del servizio.
5. Nei contenitori e/o sacchi destinati al rifiuto indifferenziato è vietato il conferimento di rifiuti impropri come: RU sciolti, rifiuti oggetto di RD, ingombranti, verde derivante da potature, sfalci..., rifiuti inerti e/o da attività edilizie, rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi, ecc ...e non adeguatamente confezionati (sacchi a perdere). Per eventuali dubbi e/o informazioni contattare il comune o gestore del servizio al n. verde gratuito.

Art. 22 Conferimento dei rifiuti assimilati

1. L'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nei sacchi o contenitori predisposti dal gestore per i rifiuti urbani.
2. Nel caso del porta a porta l'esposizione deve avvenire su suolo pubblico immediatamente prospiciente l'abitazione, condominio, struttura, ecc. nei giorni e/o nell'orario indicato dal gestore del servizio; il ritiro del contenitore dopo lo svuotamento deve essere realizzato prontamente o al massimo entro le 4h ore successive lo svuotamento realizzato dagli operatori.
3. I materiali conferiti nei contenitori devono essere esclusivamente rifiuti assimilati, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento e specifico allegato A; rimane a carico del produttore la responsabilità civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
4. I quantitativi di rifiuti assimilati conferiti al servizio di raccolta non devono compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.
5. È vietato realizzare la cernita, selezione, ecc. dei rifiuti nei contenitori/sacchi predisposti dal Gestore del servizio.

Art. 23 Raccolta differenziata

1. Il Comune istituisce la raccolta differenziata obbligatoria e persegue gli obiettivi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati contesti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero di materia e di energia, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento in discarica.
3. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato in giornate e/o orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasporto dei rifiuti. I metodi di raccolta possono essere porta a porta o con contenitori stradali.
4. L'utente, fino al conferimento al servizio di raccolta, deve tenere separati, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente, i rifiuti oggetto di raccolta differenziata. I rifiuti vanno esposti tramite inserimento nei sacchi e/o nei contenitori dedicati.
5. È vietato conferire i Rifiuti Urbani (RU) oggetto di Raccolta Differenziata (RD) nei contenitori/sacchi destinati all'indifferenziato o in contenitori non destinati alla specifica tipologia.
6. Nel caso del porta a porta l'esposizione deve avvenire su suolo pubblico immediatamente prospiciente l'abitazione, condominio, struttura, ecc. nei giorni e/o nell'orario indicato dal gestore del servizio; il ritiro del contenitore dopo lo svuotamento deve essere realizzato prontamente o al massimo entro le 4h ore successive lo svuotamento realizzato dagli operatori.
7. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione nazionale/regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei contenitori dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con indicazione e/o provvedimento dell'organo competente.

Art. 24 Imballaggi

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 decreto legislativo 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata, garantendo la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, e gestendo la raccolta differenziata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. La realizzazione della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari di cui di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, compete al Comune che organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata.
3. Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari di cui all'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 compete ai produttori ed agli utilizzatori di cui al medesimo articolo. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 25 Modalità di conferimento della raccolta differenziata: Entroterra e località di Bibione

Il servizio di raccolta differenziata è organizzato per garantire la gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:

CARTA e CARTONE: appartengono a questa tipologia rifiuti scatole e scatoloni, piccoli imballaggi in cartone, carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta). Non rientrano in questa tipologia: carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone, carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali. Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. contenitori stradali di varie dimensioni, di colore giallo, con cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio e dalla località; non devono essere utilizzati sacchi o sacchetti in plastica;

2. raccolta porta a porta presso le utenze domestiche e gli operatori economici con contenitori gialli secondo quanto indicato nello specifico calendario;
3. Viene inoltre garantita la raccolta presso specifiche utenze che hanno segnalato al Comune la necessità di una raccolta dedicata per il cartone, in quanto produttrici di tale rifiuto con idonei contenitori, con cadenza di raccolta concordata con il Gestore del Servizio.

IMBALLAGGI IN PLASTICA e METALLICI: appartengono a questa categoria rifiuti gli imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), da cloruro polivinile (PVC) e da polistirolo (PG), quali bottiglie e contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, copriabiti in film, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, cassette in plastica, vaschette ecc...nonché gli imballaggi costituiti da metalli, come lattine in ferro ed alluminio, vaschette per alimenti, coperchi di yogurt, scatolette per tonno ecc...

Non rientrano in questa tipologia: giocattoli, custodie di cd, videocassette, nastro adesivo, tubetti di creme e dentifrici, ecc...

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. contenitori stradali di varie dimensioni, di colore bianco, con cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio e dalla località;
2. raccolta porta a porta presso le utenze domestiche e gli operatori economici con sacchi bianchi secondo quanto indicato nello specifico calendario;

VETRO: appartengono a questa categoria rifiuti di imballaggi per alimenti in vetro vuoti e puliti, quali bottiglie e vasetti. Esistono poi oggetti in vetro di grandi dimensioni come lastre, damigiane ecc. il cui flusso è possibilmente distinto.

Non rientrano in questa tipologia: ceramica, cristallo, specchi e lampade.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. contenitori stradali di colore blu, cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio;
2. contenitori stradali di colore bianco assieme alla frazione IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLICI, cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio;
3. Per il vetro di grandi dimensioni la raccolta viene effettuata presso il Centro di Raccolta comunale;
4. Può essere attività anche la raccolta presso specifiche utenze, quali aziende ed attività commerciali, effettuata attraverso il conferimento del vetro in specifici contenitori, cadenza di raccolta secondo accordi o quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio.

FRAZIONE VERDE: appartengono a questa categoria i rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione in genere di parchi e giardini, sia pubblici che privati, compresi i cimiteri. Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. servizio di asporto con chiamata al n. verde con cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore e dal regolamento del Gestore del Servizio;
2. Centro di Raccolta comunale, per il conferimento di erba e ramaglie, ecc. secondo gli orari di apertura e le modalità previste dal Gestore del servizio e dal regolamento del sito.

INGOMBRANTI, OGGETTI IN LEGNO, OGGETTI IN METALLO, OGGETTI IN PLASTICA RIGIDA: appartengono a questa categoria i rifiuti costituiti prevalentemente da materassi, arredi in genere, mobilia, giocattoli grandi in plastica, mobili da giardino, ecc.....

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. a chiamata su prenotazione al n. verde, con ritiro presso il proprio domicilio, previo accordo con il Gestore del servizio e rispetto del regolamento;
2. Centro di Raccolta comunale, dotato di appositi cassoni distinti in OGGETTI IN LEGNO, OGGETTI IN METALLO, OGGETTI IN PLASTICA RIGIDA, ALTRI INGOMBRANTI.

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RAEE: sono costituiti da apparecchi quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, climatizzatori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, monitor, televisori, computer, apparecchi illuminanti e sorgenti luminose led e neon, cellulari, aspirapolvere, asciugacapelli, ecc. Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i RAEE possono essere consegnati ad un distributore che assicura, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. In alternativa, i RAEE possono essere conferiti, a cura del detentore, al centro di raccolta comunale. Il ritiro dei RAEE non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di fermento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata: per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. presso i rivenditori di apparecchi RAEE;
2. centro di raccolta comunale, dotato di specifici contenitori dedicati;
3. a chiamata su prenotazione al n. verde, con ritiro presso il proprio domicilio, previo accordo con il Gestore del servizio e rispetto del regolamento;

RIFIUTI TESSILI e INDUMENTI USATI: La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate è organizzata con appositi contenitori gialli di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai non autorizzati e collocati sul territorio da Associazioni senza fini di lucro (es: la Caritas, ecc.). Un contenitore è dislocato e fruibile anche presso l'ecocentro comunale. Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato. Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche o in cattive condizioni vanno conferiti nel secco non riciclabile. In alternativa, questa tipologia di rifiuto potrà essere conferita presso gli ecocentri secondo quanto previsto.

INERTI: Con riferimento ai materiali residui di piccoli interventi di costruzione e demolizione domestica; esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate. Nell'ecocentro viene predisposto apposito cassone scarrabile per lo stoccaggio provvisorio del materiale proveniente da piccole demolizioni o attività edilizie domestiche; il materiale così raccolto è destinato al trasporto in discariche o centri di recupero autorizzati. Appartengono a questa tipologia solamente i rifiuti inerti derivanti da attività di piccola manutenzione effettuati in proprio dai cittadini nei locali adibiti a propria civile abitazione: sono costituiti da intonaci, laterizi, accessori bagno, rivestimenti ceramici, marmi, mattonelle, miscugli o scorie di cemento. Tali rifiuti devono essere conferiti (fino ad un massimo di 1 Mc) secondo il calendario stabilito dal Gestore presso il Centro di Raccolta, dotato di specifico cassone/contenitore. Salvo eventuali autorizzazioni concesse dalla Città Metropolitana di Venezia, c/o il centro di raccolta non sono ricevibili rifiuti di cartongesso, guaine catramate, terra da scavo.

PNEUMATICI FUORI USO: appartengono a questa tipologia gli pneumatici provenienti da attività manutentive effettuate in proprio dalle utenze domestiche.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. a chiamata su prenotazione al n. verde, con ritiro presso il proprio domicilio, previo accordo con il Gestore del servizio e rispetto del regolamento;
2. presso il Centro di Raccolta, dotato di specifico cassone/contenitore.

RACCOLTE SELETTIVE: appartengono a questa tipologia i rifiuti urbani che contengono sostanze pericolose.

Attualmente è attivo il Servizio di recupero per:

- a) accumulatori al piombo, batterie delle auto e moto;
- b) olio minerale, olio motore;
- c) bombolette spray con gas infiammabile o con CFC;

- d) barattoli con residui di colori, lacche, smalti, vernici e solventi;
- e) cartucce inchiostro esauste e toner.

Tali rifiuti devono essere conferiti esclusivamente presso il Centro di Raccolta, dotato di specifici contenitori o conferiti c/o il centro ecologico mobile (Ecocamper) secondo i regolamenti, gli orari e le indicazioni del gestore del servizio. Per questi rifiuti in generale esistono delle limitazioni quantitative o di imballo i cui dettagli sono resi noti dal gestore

f) Farmaci e parafarmaci: appartengono a questa categoria i farmaci scaduti o meno, che devono essere conferiti negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie.

g) Pilette:

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

1. appositi contenitori stradali o da interno, cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio;
2. presso i rivenditori convenzionati con il gestore al momento dell'acquisto di nuove pile. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE", presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile.
3. Presso il Centro di Raccolta, dotato di specifico cassone/contenitore.

In tutto l'entroterra comunale e alcune aree e/o per particolari utenze site in Bibione è organizzata la seguente tipologia di raccolta differenziata:

FRAZIONE ORGANICA UMIDA: appartengono a questa categoria i rifiuti organici putrescibili ad alto tenore di umidità, costituiti da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina, alimenti e carta contaminata dagli stessi.

Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire sempre in sacchetti chiusi compostabili e biodegradabili.

Il sistema prevede:

1. contenitori stradali di colore verde muniti di chiave/chiusura, cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio.
2. Raccolta presso specifiche utenze (servizio dedicato), quali ristoranti/pizzerie, Hotel, Alberghi, attività commerciali, ecc. con cadenza di raccolta secondo quanto stabilito dal Contratto in vigore con il Gestore del Servizio.
3. Per le aree di Bibione (condomini, villaggi, singole abitazioni, ecc.) attualmente non coperte dai contenitori stradali FORSU e che volessero usufruire/estendere (come ante 2015) tale servizio agli ambiti di competenza, si rammenta che questo non ha alcun aggravio economico ulteriore ma, viene richiesto che gli interessati o chi per loro (agenzie, amministratori, ecc.) presentino istanza di richiesta indicando un referente e concordando con il Gestore e Comune le aree di pertinenza ove i contenitori muniti di chiave vengano posizionati. Tutto questo per un maggior servizio all'utenza e ottimizzazione della qualità dei materiali conferiti agli impianti.

Art. 26 Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria".

2. I principali rifiuti prodotti all'interno del cimitero, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003, sono di seguito individuati:

- a) i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

b) i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi flessibili a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente contenuti in appositi imballaggi flessibili a perdere.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 i rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.

8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 2, lettera b) possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006, in alternativa devono essere destinati a recupero o smaltimento in appositi impianti.

9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 254/2003;

10. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali fiori, corone, carte, ecc. si applicano le disposizioni del regolamento.

Art. 27 Conferimento dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate

1. Ai fini del presente Regolamento, il conferimento dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla L. 883/78 e al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sia svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture sanitarie medesime, ai sensi dell'art. 266, c. 4, del D.Lgs. 152/2006. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria, che ne curerà lo smaltimento, avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione.

2. Ai fini del presente Regolamento, i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui al c. 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi dai quelli pericolosi, sono i seguenti:

1. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

2. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui di pasti, esclusi quelli provenienti da pazienti affetti da malattie infettive;

3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g), del D.Lgs. 152/2006;

4. spazzatura generica;

5. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;

6. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

7. bende, assorbenti igienici, esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini;

Art. 28 Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane

1. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono gestiti a cura del gestore del servizio.
2. I rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane, costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, ovvero residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici e carta, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, purché privi di sostanze pericolose, ai sensi dell'allegato A al regolamento.

Art. 29 Regolamentazione del Centro di Raccolta

1. Le Norme relative all'utilizzo del "Centro di Raccolta", definita struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono redatte nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con le modalità previste dal D.M. 08/04/2008, modificato dal D.M. 13/05/2009, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. L'utilizzo del Centro di Raccolta (Ecocentro) è oggetto di apposita regolamentazione inserita quale parte integrante al presente regolamento nell'**ALLEGATO D** e soggetto alle disposizioni interne del gestore del servizio.
3. Nel Centro di Raccolta, è effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e assimilati conferiti in maniera differenziata.
 - I rifiuti possono essere conferiti nel centro di raccolta da utenze domestiche e non domestiche e dai soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, anche attraverso il gestore del servizio.
 - L'accesso al Centro di Raccolta è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità e delle norme di sicurezza per l'utenza previsti dal Regolamento e dal Gestore del Servizio.
 - Le tipologie di rifiuti conferibili nel Centro di Raccolta sono elencate nel regolamento di gestione.
 - L'attuale Centro di Raccolta è situato in località Bibione, via Parenzo.
 - Il Centro di Raccolta funge da punto di riferimento per attuare la raccolta differenziata di determinate frazioni destinate al recupero.
 - La raccolta di eventuali ulteriori tipologie di rifiuti rispetto a quelli non contemplati tra quelli elencati nel Regolamento di gestione, sarà concordata con il Gestore del servizio e/o enti competenti.

Art. 30 Collocazione dei contenitori

1. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale.
2. La collocazione/elenco dei contenitori stradali dedicati alla RD è indicata nell'**ALLEGATO B** al regolamento (elenco vie con contenitori umido + vetro). Sul territorio comunale, in particolare nella località di Bibione in cui è attiva una raccolta di tipo misto (porta a porta + contenitori stradali) e la presenza di flussi stagionali incide sulle operazioni di raccolta, il posizionamento in tale località è suscettibile di variazioni.
3. I contenitori sono collocati in aree o ai margini stradali (anche specificatamente individuate e/o predisposte) o in aree private adiacenti le aree pubbliche, aree private in cui vi sia innegabile produzione di rifiuti cercando di garantire il rispetto della funzionalità del servizio e la tutela delle norme di sicurezza ed igiene. Nell'allestimento delle aree non devono essere create barriere architettoniche. Qualora si renda necessario ai mezzi del gestore entrare nelle aree private, il proprietario o l'amministratore dell'area fornirà al gestore un apposito documento di consenso al passaggio continuativo dei mezzi di raccolta.
4. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare oltremodo intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare i migliori livelli di igiene.
6. Qualora necessario sono installate adeguate protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti.
7. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

8. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio ed in considerazione degli spazi o vincoli delle località servite. In particolare, si eviterà la collocazione:

- a) Nell'immediata prossimità di incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- b) entro la distanza di visibilità (minimo di 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
- c) nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei disabili e delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

9. Nel rispetto delle norme igienico - sanitarie, qualora le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, la collocazione dei contenitori deve avvenire a una distanza di almeno 5 m rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali, salvo diverse disposizioni operative e di espletamento del servizio dettate da necessità oggettive.

10. Nella collocazione dei contenitori devono essere tenute in considerazione le specificità di luoghi di interesse culturale e ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei, palazzi storici, chiese.

12. Nell'ambito della riqualificazione e della realizzazione di opere di viabilità pedonale/carrabile, ecc., nuova edificazione o ristrutturazione di stabili sia ad uso commerciale che di civile abitazione devono essere previste le aree di cui al comma 3 sulla base degli standard definiti dal Comune, tenuto conto delle proposte del soggetto gestore, dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. I progettisti dovranno relazionarsi con l'ufficio competente ed il gestore del servizio (attualmente ASVO Spa, gruppo Veritas) al fine di predisporre e realizzare apposite aree dedicate al posizionamento dei contenitori in correlazione alle unità immobiliari e densità abitativa.

13. Su tutto il territorio comunale ed in particolare nella località di Bibione tutti i proprietari, gestori/amministratori, conduttori di: condomini (rif. C.C. e s.m.i.), villaggi, complessi residenziali, aree private, ecc. (con n. di unità abitative maggiore di 4) anche non di nuova edificazione, dovranno attivarsi, entro 3 anni dall'approvazione del regolamento, al fine di identificare/ricavare e dedicare idonei spazi per il posizionamento dei contenitori adibiti alla Raccolta Differenziata dei RSU ad uso degli utenti/residenti in correlazione alle unità immobiliari e densità abitativa dell'area al fine di garantire il decoro delle aree/strade e la gestione dei flussi di materiali prodotti dalle unità immobiliari gestite soprattutto durante il periodo estivo.

14. Eventuali deroghe al precedente punto 13 verranno concesse solitamente a seguito di motivati e dimostrati impedimenti supportati da attestazione/documentazione tecnica (e previo sopralluogo congiunto tra il gestore del servizio, comune, tecnico della parte incaricato). I gestori, dovranno comunque collaborare ed attivarsi per la gestione ottimale dei rifiuti prodotti dagli utenti ed unità immobiliari in gestione virtù della vocazione turistica del territorio e mantenimento del decoro. La deroga, se ottenuta, va esibita agli organi di controllo.

15. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della quantità, tipologia di rifiuti da raccogliere e contesto urbanistico edilizio.

Art. 31 Utilizzo dei contenitori stradali

1. Il conferimento di rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori stradali appositamente predisposti e dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere chiuso con cura.

2. Qualora i contenitori siano colmi, l'utente è tenuto a conferire i propri rifiuti nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe.

3. Non vanno introdotti oggetti taglienti o acuminati, ardenti o non completamente spenti, che possono provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta o danni alle attrezzature. In ogni caso alcuni tipi di rifiuti devono essere conferiti con particolare cura provvedendo, se necessario, ad avvolgerli in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

4. E' vietato agli utenti del servizio movimentare, sbloccare, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte e affiggere sugli stessi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni. Resta ferma la possibilità di inoltrare al Comune ed al gestore del servizio motivata richiesta qualora si rendesse necessario lo spostamento dei contenitori.

5. È fatto divieto di conferire le raccolte selettive nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati o differenziati.

6. Nei contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani ingombranti, rifiuti speciali non assimilati, rifiuti inerti, pneumatici fuori uso, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di trattamento.
7. È vietato il conferimento nei contenitori stradali di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale.
8. È vietato realizzare la cernita, selezione, ecc. dei rifiuti all'interno dei contenitori predisposti dal Gestore del servizio.
9. È vietato rimuovere e spostare i contenitori RSU dalla sede individuata.

Art. 32 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di problematiche di natura igienico-sanitaria, i contenitori stradali, le relative aree di collocamento, i centri di raccolta ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Il lavaggio dei contenitori stradali deve avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

Art. 33 Modalità di pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio deve prevedere la pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento al primo impianto. Il Comune ha il diritto e l'obbligo di verificare la pesata dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero o a smaltimento, così come stabilito dall'articolo 198, decreto legislativo 152/2006.
2. Il Gestore del servizio deve individuare il sistema e la tecnologia più affidabili per la pesatura dei rifiuti, la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune e il Gestore del servizio possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati. È facoltà del Comune svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

TITOLO V – PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 34 Servizi di pulizia

1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rifiuti urbani e assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore, sono compresi i seguenti servizi:
 1. spazzamento stradale e lavaggio stradale su richiesta e/o incarico specifico dell'amministrazione comunale;
 2. pulizia e lavaggio dei portici, delle gallerie, dei vicoli e delle scalinate di pubblico transito su richiesta e/o incarico specifico dell'amministrazione comunale;
 3. pulizia periodica esterna delle aree a servizio di fontane, di monumenti pubblici, ecc. su richiesta e/o incarico specifico dell'amministrazione comunale;
 4. svuotamento e pulizia dei cestini stradali ed eventuale posizionamento;
 5. espurgo e pulizia delle caditoie/pozzetti stradali;
 6. asporto di materiali abbandonati su argini, aree golenali, ai margini delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole, delle aree verdi comunali, quali parchi, o delle aree pubbliche, nonché l'asporto di qualsiasi rifiuto dalle stesse (sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua);
 7. pulizia delle aree mercatali e lavaggio su richiesta e/o incarico specifico dell'amministrazione comunale;
 8. pulizia delle spiagge libere comunali e delle aree golenali su richiesta e/o incarico specifico dell'amministrazione comunale;
 9. pulizia su chiamata della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili;
 10. altri servizi possono essere affidati al Gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Art. 35 Servizio di spazzamento delle strade e svuotamento cestini

1. Il servizio di spazzamento è effettuato meccanicamente con automezzi attrezzati e, anche manualmente, su strade, parcheggi, aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Il servizio comprende la viabilità comunale, i tratti urbani della viabilità provinciale/regionale e statale e le strade private ad uso pubblico previste in carta dei servizi purché pavimentate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Il servizio, salvo accordi/convenzioni diverse, non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.
2. Il servizio di spazzamento è garantito secondo le necessità di ciascuna zona comunale nel rispetto degli standard di qualità del servizio. Lo spazzamento meccanizzato prevede il divieto di sosta temporaneo degli automezzi nel giorno di effettuazione del servizio, così come e se indicato dall'apposita segnaletica. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.
3. Lo spazzamento dei marciapiedi di pertinenza delle abitazioni private e dei pubblici esercizi è effettuato a cura degli utenti; il materiale spazzato non deve essere scaricato in caditoie e tombini di scolo, per evitarne l'intasamento.
4. La pulizia di cui al precedente art. 30 ed ai commi soprastanti dell'art. 31 è effettuata con interventi programmati dalla ditta esecutrice del servizio come stabilito dalla Carta dei Servizi stipulata con il Gestore stesso.
5. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali facendo anche attenzione a non danneggiare il manto stradale.
6. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
7. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto/limitato salvo cause di forza maggiore ed eventi particolari.
8. A complemento del servizio di spazzamento, il Comune, il Gestore del Servizio (o associazione, ditta incaricata, ecc. secondo accordo prestabilito) provvedono all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni sul suolo, strade, piazze, giardini, ecc. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani di dimensioni non minute e di rifiuti ingombranti.

Art. 36 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e le aree non fabbricate/edificate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5 e cooperando con l'Amministrazione comunale e il gestore del servizio. A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni ove previsto e possibile o provvedere all'esecuzione di altre opere ritenute idonee onde evitare l'abbandono/inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il sindaco o dirigente delegato ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 37 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi

concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in sacchi o contenitori appositi smaltendoli in proprio o, se previsto, conferendoli al Gestore del servizio in base alle modalità vigenti o da questo impartite.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

4. Il Comune o il Gestore del servizio potrà provvedere, previa valutazione tecnica, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

Art. 38 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee quali, pubblici esercizi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti, e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, anche tramite il collocamento di contenitori, indipendentemente dalle modalità e dalle tempistiche di spazzamento delle strade. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi confezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di origine domestica. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Art. 39 Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti, luna park, ecc.

1. Le aree occupate da spettacoli itineranti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere smaltiti o conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

3. Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

4. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune dispone, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 40 Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di 30 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree interessate dalla manifestazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono organizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti secondo quanto previsto dal Comune in accordo con il gestore.

3. Al termine delle manifestazioni, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico dei promotori delle manifestazioni secondo quanto comunicato dal gestore del servizio.

Art. 41 Rifiuti abbandonati

1. Fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/2006:

a) nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati e il responsabile sia stato identificato, il Comune, a mezzo di ordinanza diretta allo stesso soggetto, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero o smaltimento a carico del responsabile ed il termine entro cui provvedere, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti;

b) nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree pubbliche e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite il gestore del servizio (o ditta specializzata), provvede alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, includendo il costo dell'intervento nel tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile;

c) nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati in aree private e non sia stato individuato il responsabile dell'abbandono, il Comune, tramite soggetto incaricato, provvede a proprio carico alla rimozione dei rifiuti ed al loro avvio a recupero o smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

2. Qualora su un'area siano accertati numerosi e ripetuti episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'ambiente e la salute pubblica, il sindaco può disporre di recintare tale area a spese del proprietario della stessa.

3. Il Comune al fine di individuare le operazioni da disporre per la rimozione dei rifiuti e per il ripristino dei luoghi può avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 42 Siringhe abbandonate

1. Sono di competenza del Comune, che eventualmente li trasmette/richiede al Gestore del Servizio, anche i seguenti servizi di igiene urbana: asporto di siringhe ed altri oggetti taglienti che sono rinvenuti entro aree pubbliche e che devono essere avviati a smaltimento presso idonei impianti.

2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori resistenti alla puntura e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 28 settembre 1990.

Art. 43 Sgombero della neve

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune provvede alla rimozione e allo sgombero della neve dalle sedi stradali di competenza, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali scuole, uffici e servizi pubblici, luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento solitamente di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.

2. In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, ovvero le Amministrazioni condominiali nel caso di fabbricati residenziali, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.

3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde, o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione di neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.

6. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.

7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

8. L'imbocco delle caditoie e dei tombini deve essere lasciato libero per la larghezza di centimetri venti onde agevolare il deflusso delle acque di fusione.

Art. 44 Pulizia delle caditoie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata periodicamente secondo i programmi dell'amministrazione in accordo con il gestore del servizio (carta dei servizi).

2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi (oltre a qualsiasi tipo di rifiuto) nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 45 Volantinaggio

1. L'attività di volantinaggio è assoggettata ad autorizzazione comunale, indicando la data e la località interessata, ecc.

2. Il volantinaggio è consentito esclusivamente mediante introduzione in cassetta postale o consegna direttamente a mano del ricevente.

3. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 46 Asporto deiezioni animali

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, escluso i parchi, spiagge o aree adibite a verde pubblico ove vige il divieto di ingresso ai cani o altri animali, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino tali aree.

2. Nel caso in cui le suddette aree vengano sporcate, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le deiezioni raccolte, dovranno essere conferite nei rifiuti indifferenziati.

Art. 47 Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e a proprie spese alla pulizia delle aree.

3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

Art. 48 Obblighi diversi

1. Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, chiunque gestisce un cantiere di lavorazioni edili, è tenuto a pulire quotidianamente e alla cessazione dell'attività le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali operazioni ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. Gli eventuali rifiuti derivanti dalle operazioni di cantiere non vanno introdotti nei contenitori stradali pubblici.

2. I conduttori di fondi agricoli dopo le lavorazioni svolte, o chiunque sporchi/imbratti, anche accidentalmente strade pubbliche e/o ad uso pubblico è tenuto alla pulizia delle stesse.

Art. 49 Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari

In adempimento del D.Lgs 152/2006 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi terziari non differenziati. Per gli imballaggi primari e secondari, nei limiti previsti dal presente Regolamento, il conferimento è consentito con le seguenti specifiche:

- a) Vetro-Plastica-Metallo (VPL) o PL o solo V
 - tramite contenitori stradali, sacchi dedicati a seconda di quanto predisposto e previsto nell'area e località;
 - tramite appositi contenitori scarrabili posizionati presso l'ecocentro.
- b) Carta e cartone
 - tramite contenitori stradali dedicati e/o contenitori in comodato d'uso a seconda di quanto predisposto e previsto nell'area e località;
 - tramite appositi cassoni scarrabili posizionati presso l'ecocentro;
 - tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, ecc.).

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 Divieti Generali

1. Oltre a quanto espressamente vietato nel regolamento, è fatto divieto di:

- a) Abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche, ad uso pubblico e private o a terra in prossimità di contenitori stradali, anche qualora chiusi in sacchi o contenuti in recipienti;
- b) Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di escrementi di animali o con lo spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
- c) Il gettito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- d) Conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani di origine domestica o assimilati, ingombranti, ecc.;
- e) L'esposizione di sacchi e/o dei contenitori domestici contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi o al di fuori degli orari/giorni stabiliti dal Comune attraverso il gestore (qualora attivo il servizio "porta a porta");
- f) Cernire, rovistare e recuperare rifiuti collocati negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio ovvero presso i centri di raccolta comunali da parte di persone non autorizzate;
- g) Esercitare l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione/incarico del Comune;
- h) Smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta stradale dei rifiuti urbani;
- i) Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti (anche se racchiusi in sacchi);
- j) Immettere rifiuti, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali dei corsi d'acqua, come fossati, argini, sponde ecc., e nelle acque sotterranee;
- k) La combustione di qualunque tipo di rifiuto in tutto il territorio Comunale anche se all'interno di pertinenze private come: lotti/terreni agricoli o strade. È vietato incendiare gli scarti di sfalci e potature, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa nazionale e regionale vigente (vedasi specifico Regolamento di Polizia Rurale);
- l) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori stradali utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti, l'inserimento nei cestini di rifiuti non minuti o altro;
- m) Lo spostamento dei contenitori stradali e cestini dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e il danneggiamento in genere delle attrezzature del servizio pubblico di gestione dei rifiuti o altro arredo urbano;
- n) Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- o) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo nonché voluminosi che per dimensioni, consistenza e altre

caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

- p) Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- q) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- r) Intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra/passaggio dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- s) Non separare i rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata; Conferire al servizio di raccolta comunale rifiuti speciali con modalità diverse in termini qualitativi, quantitativi e gestionali da quanto previsto dal presente regolamento;
- t) Le dichiarazioni mendaci e l'uso errato, da parte degli aderenti volontari alle metodologie relative al compostaggio domestico (qualora attivo) ed il non rispetto di quanto previste e sottoscritto (Rif. Allegato E);

2. Presso i Centri di Raccolta, come riportato nello specifico regolamento (Rif. Allegato D), si ricorda che è vietato:

- a) L'abbandono e deposito di rifiuti all'esterno dei Centri di Raccolta stessi;
- b) L'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
- c) Il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- d) Il conferimento intenzionale di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati o non accettabili per tipologia, pericolosità, ecc.;
- e) Il conferimento di rifiuti speciali senza autorizzazione/convenzione;
- f) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- g) Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede, residenza o seconda casa nel Comune;
- h) Il conferimento di rifiuti pericolosi da parte di utenze non private;
- i) Il danneggiamento o uso errato delle strutture dei Centri di Raccolta stessi.

3. Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema porta a porta (qualora attivo) nei tempi e nei modi regolati dal regolamento e/o dalle disposizioni del gestore del servizio;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori di essi;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei RSU tramite compostaggio domestico) qualora siano seguite le opportune tecniche di gestione (ed il rispetto di eventuali autorizzazioni/prescrizioni) e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico – sanitario o danno per l'ambiente.

4. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 5, è fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e organizzazione, anche di volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune o con il Gestore del servizio, di effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

Art. 51 Accertamenti e controlli

1. A sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 267/2000, dell'articolo 6 della legge Regionale Veneto del 21 gennaio 2000, n. 3 e dell'articolo 197 del decreto legislativo 152/2006 le Province sono preposte alle attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali, in particolare competono al Comune i controlli sull'osservanza delle modalità di conferimento prescritte dal regolamento e sul divieto di abbandono dei rifiuti.

3. Per quanto di competenza del Comune, il Corpo di Polizia Locale provvede alla repressione delle violazioni del regolamento, che possono essere accertate e contravvenute anche tramite il nucleo degli ispettori ambientali del Gestore del servizio appositamente incaricati dal comune e/o da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento può essere anche espletata dagli agenti del Corpo dei Carabinieri Forestali o della Polizia

della Città Metropolitana di Venezia. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale è affidata ai servizi della U.S.S.L. competente per territorio. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi ARPAV.

4. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Il personale preposto all'attività di controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme del presente regolamento.

5. In qualsiasi momento può procedere alla verifica del contenuto dei sacchi, cartoni, contenitori o altro, che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.

6. A sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, l'attività di controllo e di accertamento, può essere effettuata anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali. In ogni caso i rilievi fotografici o le immagini non possono essere trasmessi a soggetti terzi.

Art. 52 Sanzioni per violazioni al regolamento

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 152/2006, per le violazioni alle disposizioni del regolamento, si applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale", nell'ambito dei limiti minimo e massimo specificati nell'**ALLEGATO C** al presente regolamento.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

3. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti (es: pulizia, ripristino dei luoghi, ecc.) o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 53 Riferimenti ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle ordinanze sindacali in materia.

Art. 54 Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio informatico della deliberazione consiliare di approvazione, che si protrae per quindici giorni consecutivi.

2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il testo di codesto Regolamento è da considerarsi abrogata. È abrogato il regolamento precedente approvato con Delibera n. 43 del Consiglio Comunale del 28.06.2007.

ALLEGATO A: RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.

Elenco, a titolo esemplificativo, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani:

- imballaggi primari (di carta, cartone, plastica, vetro, legno, metallo e simili), purché raccolti in maniera differenziata;
- contenitori vuoti (cassette legno e plastica, fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- frazioni oggetto di raccolta differenziata (rifiuti di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo);
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (“umido”);
- rifiuti biodegradabili (“verde”);
- oli e grassi commestibili;
- ingombranti;
- rifiuti urbani non differenziati (cd, secco non riciclabile).
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- frammenti e manufatti di strucco e di gesso essiccati;
- pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili);
- manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina e simili;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- cavi o materiale elettrico;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- rifiuti derivanti dall'attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento e/o da sistemi di grigliatura della depurazione delle acque reflue (vaglio);
- in generale, rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti a uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, spacci, bar, locali al servizio dei lavoratori, locali pubblici), sempre e comunque assimilabili, come previsto nei punti a) e b), comma 2, art. 184 del D.Lgs 152/06;
- rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto rientranti nel circuito della raccolta differenziata.

1. Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 20 03 07) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- materassi;

- poltrone e divani;
- sedie e altri mobili in materiali compositi;
- tapparelle e suppellettili;
- teli plastificati;
- tubi e cassette.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

2. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili sono compresi solo quelli provenienti dalle mense comunali (scolastiche).

3. Ai fini dell'assimilazione i materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri:

a. non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;

b. devono presentare compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/trattamento specifico;

c. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, ad esempio:

I. consistenza non solida;

II. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;

III. fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);

IV. eccessiva polverulenza.

d. non devono appartenere al seguente elenco:

I. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;

II. rifiuti provenienti da attività di demolizione, costruzioni e scavi;

III. rifiuti di imballaggi terziari;

IV. rifiuti speciali pericolosi;

V. rifiuti speciali originati da attività agricole e agro-industriali;

VI. rifiuti speciali originati da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e da attività di servizio;

VII. rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque della depurazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, con eventuale verifica/esclusione di quanto raccolto dalle griglie a monte degli impianti di depurazione comunali (sfioratori a servizio delle fognature comunali comprese);

VIII. beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico, qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione /manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer, ecc.);

IX. macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

X. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, compresi gli pneumatici giunti a fine vita;

XI. rifiuti da attività sanitarie (farmaci, rifiuti derivanti da medicazioni, attività diagnostiche, terapeutiche, ecc...) fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 15/07/2003 (sono assimilabili i rifiuti provenienti da attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai reparti a esclusione dei reparti con pazienti affetti da malattie infettive, e i materiali recuperabili quali contenitori in vetro di farmaci, materiale metallico non ingombrante, materiali ingombranti purché sterilizzati se necessario). Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani dal comune di San Michele al Tagliamento.

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI DAL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 12 Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
10 11 03 Scarti di materiale in fibra a base di vetro

IMBALLAGGI (COMPRESI I RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
15 01 02 Imballaggi in plastica
15 01 03 Imballaggi in legno
15 01 04 Imballaggi metallici
15 01 05 Imballaggi in materiali compositi
15 01 06 Imballaggi in materiali misti
15 01 07 Imballaggi in vetro
15 01 09 Imballaggi in materiale tessile
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
18 01 04 Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 08 01 Vaglio
FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 1501)
20 01 01 Carta e cartone
20 01 02 Vetro
20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 Abbigliamento
20 01 11 Prodotti tessili
20 01 25 Oli e grassi commestibili
20 01 30 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
20 01 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 201031
20 01 36 Lavatrici, lavastoviglie
20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206
20 01 39 Plastica
20 01 40 Metallo
RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)
20 02 01 Rifiuti biodegradabili (Verde e Ramaglie)
ALTRI RIFIUTI URBANI
20 03 02 Rifiuti di mercati
20 03 07 Elementi d'arredo non recuperabili (materassi, poltrone, divani, ecc.)

Tabella 1: Elenco dei rifiuti speciali assimilati agli urbani dal Comune di San Michele al Tagliamento.

ALLEGATO B: AREE DEL TERRITORIO E METODI DI RACCOLTA.

L'allegato elenco, relativo all'intero territorio comunale (Entroterra e Bibione), individua le vie ove sono state collocate le batterie ed i contenitori per la raccolta dei rifiuti con **metodo di raccolta "porta a porta"**. Si rende noto che nel territorio comunale, nelle zone del comune servite da "porta a porta" (tutto l'entroterra e parte di Bibione), gli utenti in ambito stradale troveranno i contenitori del Vetro (BLU) e dell'Umido (VERDE con chiave) le restante tipologie vengono esposte secondo quanto previsto da calendario. Negli altri ambiti di Bibione (**sistema misto**), il numero e la collocazione dei contenitori/batterie RSU è costituita da tritici: MULTIMATERIALE (VPL di colore bianco) + CARTA/CARTONE (di colore giallo) + INDIFFERENZIATO (di colore verde) viene aggiornato in base alle necessità eventualmente riscontrate e segnalate. La frazione umida dal 2015 a richiesta in alcune zone di Bibione, secondo quanto indicato all'art. 25.

ELENCO DELLE VIE PER IL RITIRO PORTA A PORTA A BIBIONE.

ZONA A

- | | |
|--|--------------|
| — Andromeda (da via Orsa Maggiore a via Argo) | — Pirano |
| — Antares | — Pola |
| — Aquila | — Val Grande |
| — Argo | — Vallesina |
| — Atena (da via Argo a via Nebulose) | |
| — Auriga (da via delle Comete a via Orsa Maggiore) | |
| — Comete (delle) | |
| — Corso del Sole (da Orsa Maggiore a via Argo) | |
| — Egeria (da Orsa Maggiore a via Argo) | |
| — Fenice | |
| — Maya (da via Argo a via Orsa Maggiore) | |
| — Mira (da via Argo a via Orsa Maggiore) | |
| — Nebulose (delle) | |
| — Orsa Maggiore (da corso del Sole a via Maya) | |
| — Pineda | |
| — Stella Sirio | |
| — Vega (della) | |

ZONA B

- Alfa
- Andromeda (da via Argo a via Baseleghe)
- Atena (da via Argo a via Alfa)
- Barene (delle)
- Baseleghe (da corso del Sole a via Maya)
- Capodistria
- Cittanova
- Corona del Sud
- Corso del Sole (da via Argo a via Baseleghe)
- Egeria (da via Argo a via Baseleghe)
- Eridano
- Faro (del)
- Fiume
- Galassie (delle)
- Isola d'Istria
- Mare (del)
- Maya (da via Argo a via Baseleghe)
- Mira (da via Argo a via Baseleghe)
- Orti (degli)
- Parenzo

ELENCO DELLE VIE PER IL RITIRO PORTA A PORTA, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, FRAZIONI: CAPOLUOGO, SAN FILIPPO, CESAROLO, MARINELLA E BEVAZZANA.

ZONA A

— Agnolina
 — Allende
 — Armentarezza
 — Bazzana
 — Beltrame
 — Bevazzana
 — Boito
 — Brigolo Alto
 — Brigolo Basso
 — Carbon
 — Carducci
 — Case Nuove
 — Cassi
 — Cesare Augusto
 — Conciliazione
 — Covassine
 — De Buoi
 — De Gasperi
 — Degli Artefici
 — Dei Cipressi
 — Del Bottaccio
 — Del Sassello
 — Deledda
 — Dell'Unione
 — Dell'Usignolo
 — Don Bosco
 — Don Minzoni
 — Elti
 — Eridania
 — F.lli Kennedy
 — Falcomer
 — Fossadello
 — Gagliardi
 — Giotto
 — Gramsci
 — Isola Picchi - Latisana
 — Ivancich
 — Lazzaretto
 — Lignano
 — Macello
 — Malignani
 — Malomocco
 — Marango
 — Marconi (Piazza)
 — Marinella
 — Martiri del 1944
 — Mecchia
 — Morandi
 — Novello

— Padovan
 — Pineda
 — Quarto Bacino
 — Quasimodo
 — Redipuglia
 — Roma
 — Rossini
 — San Filippo
 — San Marco
 — Santa Sabata (Via - V.lo)
 — Sant'Urbano
 — Turati
 — XXV Aprile
 — Venudo
 — Vittorio Veneto
 — Voltuzze
 — Zancanaro (Piazza)
 — Zorutti

ZONA B

— Alighieri
 — Barbarigo
 — Bassa
 — Battisti
 — Bellini
 — Bivi
 — Botticelli
 — Bregadina
 — Bregadina
 — Canal
 — Canaletto
 — Candotti
 — Cartini
 — Cav. Vittorio V.to
 — Cecco
 — Colavitto
 — Colle Gioacchino
 — Comugne
 — Costituzione
 — Curiel
 — D'Acquisto
 — De Amicis
 — De Nicola
 — Dei Braccianti
 — Del Lavoro
 — Del Popolo (C.so)
 — Del Sal
 — Del Tiglio
 — Della Libertà (P.zza)
 — Della Pace
 — Della Pianca

— Della Repubblica
 — Della Resistenza
 — Dell'Industria
 — Don Nadin
 — Donatello
 — Einaudi
 — Fanotto
 — Fermi
 — Forgiarini
 — Frank
 — Galasso (P.zza)
 — Galilei
 — Garibaldi
 — Giovanni XXIII
 — Gobbato
 — Litoranea
 — Manuzza
 — Manzoni
 — Martiri della Lib.
 — Matteotti
 — Mazzini
 — Meucci
 — Mons. Martin
 — Moro
 — Musili
 — Muttarone
 — Olivelli
 — Palladio
 — Pascoli
 — Piave
 — Pio X (Piazza)
 — Plerote
 — Polo
 — Pradis
 — Pradis - Port.
 — Pradis Consorziale
 — Prati Nuovi
 — IV Novembre
 — Reganazzo
 — Ricostruzione
 — Rosselli
 — San Nicolò
 — Sanzio
 — Soliman
 — Terzo Bacino
 — Tintoretto
 — Trieste
 — Valpelina
 — Venezia
 — Vizzon

ALLEGATO C: SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO

VIOLAZIONE	VIOLAZIONE	SANZIONE IN EURO		
		Minima	Massima	Ridotta
SCARICO E ABBANDONO di rifiuti in area privata ad opera di privati cittadini (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani e/o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
ABBANDONO , ad opera di privati cittadini, di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti urbani e/o assimilati	25	155	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti ingombranti	105	620	210
	Rifiuti urbani pericolosi	105	620	210
	Rifiuti speciali pericolosi	105	620	210
SVERSAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI , ad opera di privati cittadini, nelle acque pubbliche superficiali o sotterranee (rif. art. 255 DL 152/06)		105	620	210
ABBANDONO dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale, ad opera di privati cittadini (rif. art. 255 DL 152/06)	Rifiuti non pericolosi	25	155	50
	Rifiuti pericolosi	105	620	210
DEPOSITO DI RIFIUTI SOPRA O ATTORNO AI CONTENITORI DI RACCOLTA STRADALI , anche se in sacchetti chiusi (rif. artt. 21, 22 e 23)	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
DEPOSITO di rifiuti davanti o nei pressi del cancello dell'ecocentro o attorno ai contenitori stoccaggio esistenti presso lo stesso (rif. art. 9, Allegato D, Regolamento Ecocentro).	Rifiuti urbani o assimilati	25	150	50
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti ingombranti	50	300	100
	Rifiuti urbani pericolosi	80	480	160
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
CONFERIMENTO errato di rifiuti c/o l'ecocentro , imputabile all'utente (rif. Allegato D, art. 6-9, Regolamento Ecocentro).		25	150	50
CONFERIMENTO, c/o l'ecocentro, di rifiuti speciali senza autorizzazione (rif. Allegato D, art. 4 e 9 Regolamento Ecocentro)		25 + addebito costo smaltimento	150 + addebito costo smaltimento	50 + addebito costo smaltimento

CONFERIMENTO c/o l'ecocentro, di rifiuti da parte di cittadini non autorizzati (rif. Allegato D, art.3-9 Regolamento Ecocentro).		50	300	100
Ingresso e/o accesso, c/o l'ecocentro al di fuori degli orari di apertura (rif. Allegato D, art. 6 e 9, Regolamento ecocentro).		80	480	160
CERNITA dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore (rif. art. 50) e (rif. Allegato D, art. 7-9, Regolamento ecocentro)		25	150	50
CONFERIMENTO nei cassonetti per il rifiuto secco non differenziato di rifiuti impropri e/o non adeguatamente confezionati (rif. art. 21 e 31)	Rifiuti urbani sciolti	25	150	50
	Residui verdi, ceppaie, ecc.	25	150	50
	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	25	150	50
	Rifiuti urbani ingombranti	35	210	70
	Rifiuti da attività edilizie	50	300	100
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	300	100
	Rifiuti speciali pericolosi	80	480	160
MANCATA ritiro da suolo pubblico, dopo lo svuotamento, dei contenitori dedicati alla RD utilizzati in comodato dalle attività commerciali, ristoranti, negozi, ecc. o utilizzo di contenitori non in proprio comodato (rif. Art. 18).		25	150	50
MANCATO ritiro da suolo pubblico dei contenitori privati destinati alla RD nelle aree ove attiva la raccolta porta a porta (rif. Art. 21,22,23).		25	150	50
CONFERIMENTO in contenitori RD di rifiuti relativi ad altre raccolte differenziate (rif. art. 23 e 31)		25	150	50
SPOSTAMENTO dei contenitori dalle posizioni individuate dal comune e/o ente gestore (rif. art. 31 e 50)		25	150	50
INSERIMENTO nei contenitori di rifiuti che possono causare danni, infiammabili accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore e/o creare pericolo o lesioni al		80	480	160

personale o ai mezzi di raccolta (rif. art. 31 e 50)				
MANCATA attivazione (rif. Art. 30) mirata all'ottimizzazione e gestione dei flussi dei RSU prodotti da unità immobiliari identificabili come condominio (C.C. e s.m.i) o villaggio, residence, ecc. costituiti da n. di unità abitative maggiore di 4.	<u>Applicabile, per i fabbricati già esistenti, dopo tre anni dall'approvazione del Regolamento.</u>	80	480	160
CONTRAVVENZIONE al divieto di conferimento di rifiuti non minuti nei cestini portarifiuti (rif. art. 31 e 50)		25	150	50
CONTRAVVENZIONE all'obbligo di pulizia di terreni non edificati (rif. art. 36)		25	150	50
CONTRAVVENZIONE al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici (rif. art. 46 e 50)		25	150	50
CONTRAVVENZIONI agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche (rif. art. 38)		25	150	50
CONTRAVVENZIONI agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati (rif. art. 37)		25	150	50
CONTRAVVENZIONI agli obblighi imposti ai gestori di spettacoli itineranti, luna park, ecc. (rif. art. 39)		25	150	50
CONTRAVVENZIONI agli obblighi imposti ai gestori, organizzatori di manifestazioni, sagre, ecc. (rif. art. 40)		25	150	50
CONFERIMENTO non autorizzato di imballaggi al servizio pubblico (rif. art. 49)		25	150	50
MENDACE autodichiarazione di pratica del compostaggio domestico (rif. art. 50 ed Allegato E)	Perdita del diritto alla riduzione sulla tassa rifiuti, ove prevista, e pagamento di una somma tra 25 € e 150 €			
CONTRAVVENZIONE al divieto di incendiare e bruciare i rifiuti (rif. art. 50)	Rifiuti non pericolosi	25	150	50
	Rifiuti pericolosi	80	480	160
CONTRAVVENZIONE all'obbligo di pulizia delle		25	150	50

aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti, volantinaggio (rif. Art. 45 e 47)				
CONTRAVVENZIONE all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri , pulizia strade, ecc. (rif. art. 48)		25	150	50
CONTRAVVENZIONE a divieti identificati e riconducibili all'art. 50, punto 1, lettere: a-u e punto 2, lettere: a-i non esplicitamente richiamati nelle righe soprastanti.		25	150	50



COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Città Metropolitana di Venezia

ALEGATO D: REGOLAMENTO PER LA CONDUZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE.

ART. 1 – FINALITA'

Il Comune di San Michele al Tagliamento attiva in via Parenzo – località Bibione – una stazione polivalente per il conferimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati denominata "ECOCENTRO". L'impianto avrà una funzione complementare al sistema di raccolta differenziata già operante nel territorio e consentirà a privati ed imprese lo smaltimento di rilevanti quantità di materiali comprensivi anche di talune tipologie di rifiuti per le quali non è attualmente previsto il conferimento nei contenitori stradali o "porta a porta" del servizio pubblico.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI

Le tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta comunale sono le seguenti:

RIFIUTI	CER
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (provenienti da utenze domestiche)	080318 / 160216
Rifiuti in carta e cartone / imballaggi in carta e cartone	200101 / 150101
Rifiuti in metallo / imballaggi in metallo	200140 / 150104
Imballaggi in materiali misti (limitatamente al PL in sacchi trasparenti per il quale vi siano problemi di conferimento nelle giornate previste dal calendario solo di produzione domestica)	150106
Imballaggi vuoti che hanno contenuto sostanze pericolosi (quali olio minerale, colle, colori o bombolette spray solo di produzione domestica)	150110*
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	160103
Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	170107
Rifiuti in vetro	200102 / 150107
Abiti e prodotti tessili	200110 / 200111
Solventi (quali acetone - acquaragia - alcool - diluente - disinfettante - profumi - solventi – trielina solo di produzione domestica)	200113*
Acidi (prodotti anticalcare e simili solo di produzione domestica)	200114*
Basi (quali ammoniaca candeggina solo di produzione domestica)	200115*
Pesticidi e simili (solo di produzione domestica)	200119*

Tubi fluorescenti e altri rifiuti con mercurio (neon e lampade a risparmio energetico) (provenienti da utenze domestiche)	200121*
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti CFC (frigoriferi condizionatori e simili) (provenienti da utenze domestiche)	200123*
Oli e grassi commestibili	200125
Oli minerali esausti	200126*
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (solo di produzione domestica)	200127*
Farmaci	200132
Batterie ed accumulatori (provenienti da utenze domestiche), pilette	200133*
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con componenti pericolose (televisori e monitor)	200135*
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche senza componenti pericolose (piccoli elettrodomestici, lavatrici, computer e simili)	200136
Rifiuti legnosi	200138 / 150103
Rifiuti plastici	200139 / 150102
Sfalci e potature	200201
Secco non riciclabile (il conferimento di questi rifiuti può essere effettuato solo dal gestore del servizio)	200301
Residui da pulizia stradale (il conferimento di questi rifiuti può essere effettuato solo dal gestore del servizio)	200303
Rifiuti ingombranti (non altrimenti recuperabili)	200307

Il Comune potrà attivare altre raccolte limitatamente ai codici indicati nel D.M. 8 Aprile 2008 e s.m.i.; per motivi inerenti le filiere di recupero le raccolte attivate potranno subire modifiche dandone sempre informazione all'utenza. Eventuali codici non previsti e contemplati dal D.M. succitato verranno, valutate le esigenze, richieste dal gestore del servizio alla Città Metropolitana di Venezia.

ART. 3 – CONFERIMENTI DI UTENZE PRIVATE

Possono usufruire dell'ecocentro comunale tutti i nuclei famigliari residenti nel Comune e i proprietari di case di villeggiatura in Bibione limitatamente ai rifiuti prodotti dai locali adibiti ad uso di civile abitazione. Al fine di controllare la provenienza dei rifiuti, agli utenti in ingresso all'ecocentro sarà richiesto di esibire un documento di identità valido e la tessera sanitaria al fine di verificare nella banca dati resa disponibile dal Comune l'effettiva residenza; nel caso di non residenti sarà espressamente richiesto l'indirizzo esatto del locale di Bibione. I rifiuti devono essere trasportati da mezzi intestati ai produttori dei rifiuti. A tal scopo agli utenti in ingresso sarà richiesto di esibire il libretto di circolazione del mezzo per verificarne la proprietà. Per i rifiuti provenienti da appartamenti o locali gestiti o di proprietà di agenzie immobiliari, dovrà essere indicato obbligatoriamente lo specifico locale (appartamento, condominio) adibito ad uso di abitazione da cui proviene il rifiuto.

a) I rifiuti conferibili in quantità illimitata sono:

RIFIUTI	CER
Toner	080318 / 160216
Carta e cartone	200101 / 150101
Metallo	200140 / 150104
Vetro	200102 / 150107
Abiti	200110 / 200111
Neon e lampade	200121*
Farmaci	200132
Pilette	200133*
Legno	200138 / 150103
Plastica	200139 / 150102
Sfalci e potature	200201
Ingombranti	200307

b) I rifiuti conferibili in quantità limitata per ciascuna unità abitativa sono:

RIFIUTI	QUANTITÀ
RAEE – R1 (frigoriferi)	Massimo 2 conferimenti all'anno con massimo 1 pezzo per conferimento
RAEE – R2 (lavatrici e grandi bianchi)	Massimo 2 conferimenti all'anno con massimo 1 pezzo per conferimento
RAEE – R3 (televisori e monitor)	Massimo 2 conferimenti all'anno con massimo 2 pezzi per conferimento
RAEE – R4 (altre app. elettriche ed elettroniche)	Massimo 2 conferimenti all'anno con massimo 3 pezzi per conferimento
Accumulatori al piombo	Massimo 2 conferimenti all'anno con massimo 1 pezzo per conferimento
Olio minerale esausto	Massimo 4 conferimenti all'anno con massimo 10 litri per conferimento
Olio vegetale	Massimo 4 conferimenti all'anno con massimo 10 litri per conferimento
Pneumatici	Massimo 2 conferimenti all'anno con massimo 4 pezzi per conferimento
Ingombranti	Massimo 1 conferimento al giorno
Inerti	Massimo 1 Mc/giorno nella giornata predisposta al ricevimento indicata in calendario dal gestore del servizio
Imballaggi vuoti che hanno contenuto sostanze pericolosi (quali olio minerale, colle, colori o bombolette spray)	Massimo 4 pezzi per conferimento al giorno
Solventi (quali acetone, acquaragia, alcool, diluente, disinfettante, profumi, solventi, trielina)	Massimo 4 pezzi di capacità massima 1 litro ciascuno per conferimento al giorno
Acidi (prodotti anticalcare e simili)	Massimo 4 pezzi di capacità massima 1 litro ciascuno per conferimento al giorno

Basi (quali ammoniaca candeggina)	Massimo 4 pezzi di capacità massima 1 litro ciascuno per conferimento
Pesticidi e simili	Massimo 4 pezzi di capacità massima 1 litro ciascuno se liquidi, di peso massimo 0,5 kg se solidi per conferimento al giorno
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	Massimo 4 pezzi con massimo 5 litri di contenuto per ciascun pezzo per conferimento al giorno

L'elenco sopraindicato potrà subire modifiche e/o variazioni.

Le utenze che aderiscono alla pratica del compostaggio del verde domestico non possono conferire sfalci ma soltanto potature o foglie che per natura sono di difficile compostaggio (per esempio foglie di magnolia).

ART. 4 – CONFERIMENTI DI ENTI ED IMPRESE (VERIFICA ASVO)

Le imprese commerciali, artigianali, industriali e di servizi con sede nel Comune di San Michele al Tagliamento o con cantiere temporaneo nei Comune possono utilizzare il centro di raccolta per il conferimento di rifiuti prodotti nell'ambito comunale, con mezzi di proprietà e con stipula di idonea convenzione con il gestore. Dovrà essere dichiarato il luogo esatto di provenienza del rifiuto consegnato. Se richiesto dalla normativa vigente, l'impresa dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e copia del provvedimento di iscrizione in corso di validità dovrà essere consegnato al gestore del centro stesso.

I rifiuti conferibili in quantità illimitata sono carta e cartone, metallo, vetro, legno, plastica, sfalci e potature, ingombranti.

Non sono conferibili toner, pneumatici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, olio vegetale, farmaci e tutti i rifiuti pericolosi ad eccezione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ai sensi del Decreto Ministeriale 65 del 8 Marzo 2010) conferiti dai distributori e dagli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI	Codice CER	QUANTITA'
Ingombranti	200307	
RAEE	Conferiti dai distributori e dagli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	
Metallo	200140 / 150104	
Sfalci e potature	200201	
Carta e cartoni	200101 / 150101	
Plastica	200139 / 150102	
Vetro	200102 / 150107	
Legno, cassette, bancali	200138 / 150103	

L'elenco sopraindicato potrà essere modificato.

Il conferimento sarà autorizzato solo se accompagnato da formulario o dal documento di trasporto sostitutivo previsto dal DM 8 Marzo 2010 n° 65 debitamente compilato in ogni sua parte che verrà controfirmato e datato dal personale del centro; la 4° copia del formulario o una copia del documento di trasporto verrà trattenuta nel centro. Le disposizioni sul documento di trasporto potranno essere modificate a seguito variazioni normative e di ciò verrà data comunicazione diretta alle imprese convenzionate dal gestore.

ART. 5 – TARIFFE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Per i soggetti autorizzati sopra descritti, le eventuali tariffe di conferimento saranno definite annualmente dal Comune.

ART. 6 – ORARI AL PUBBLICO

Gli orari e le frequenze di apertura al pubblico vengono definiti dal Comune di San Michele al Tagliamento in accordo con il gestore del servizio. Attualmente:

- ESTIVO (dal 01 febbraio al 31 agosto): Da Lunedì a Sabato compreso dalle 08:00 alle 12:30 il mercoledì pomeriggio anche dalle 15:00 alle 18:00

- INVERNALE (dal 01 settembre al 31 gennaio): Lunedì – martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle 12:30 il mercoledì anche dalle 14:00 alle 17:00;

Gli stessi orari sono suscettibili di eventuali modifiche, dettate da esigenze di servizio e/o valutati i flussi di affluenza. I cambiamenti verranno comunicati all'utenza tramite affissione degli orari c/o l'ecocentro stesso e data informazione/divulgazione a mezzo sito internet comunale, sito del gestore del servizio e calendario annuale del servizio raccolta.

ART. 7 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

I conferimenti presso il centro di raccolta sono ammessi solo durante gli orari di apertura al pubblico così come determinati ai sensi dell'art. 6 e dovranno avvenire in presenza del personale di sorveglianza. E' facoltà dell'operatore bloccare momentaneamente l'accesso al centro in caso di traffico elevato o di raggiunta capienza dei contenitori e/o piazzole. Gli utenti dovranno depositare a propria cura i rifiuti nei distinti e specifici contenitori contrassegnati da apposita cartellonistica secondo le suddivisioni precisate dagli operatori. I materiali voluminosi e qualsiasi imballo rigido dovranno essere preventivamente rotti, piegati e pressati in modo da ridurre al minimo il volume di ingombro. È vietato realizzare la cernita, selezione, ecc. dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Gestore del servizio. Nel caso di difficoltà oggettive o impedimenti fisici evidenti, l'utente potrà chiedere supporto al personale dell'ecocentro non appena lo stesso sia disponibile. Il personale di sorveglianza ha facoltà di richiedere l'apertura di pacchi ed involucri per verificare che vi siano contenuti solo materiali consentiti. Non potranno in alcun caso essere conferiti rifiuti contenenti impurità o anche solo tracce di sostanze tossico-nocive. I materiali conferiti dagli utenti dal momento del loro deposito presso il centro di raccolta divengono di proprietà comunale e sono gestiti nell'ambito delle prerogative e dei poteri conferiti dalla legge all'Ente. I dati anagrafici degli utenti che conferiscono, sia a titolo personale che come Ditta nonché le tipologie di rifiuto smaltito saranno raccolti a cura del personale di sorveglianza del centro di raccolta, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ART. 8 – RESPONSABILITA' CIVILE

Il Comune declina qualsiasi responsabilità per danni, lesioni o sinistri eventualmente occorsi agli utenti ed ai mezzi di loro proprietà durante le operazioni di trasporto, scarico e deposito da essi effettuate all'interno dell'area. Gli stessi utenti saranno altresì tenuti a rispondere di eventuali danneggiamenti ad impianti ed

attrezzature comunali verificatesi nel corso delle operazioni suddette imputabili a loro imperizia, negligenza o dolo.

ART. 9 –DIVIETI E SANZIONI

Presso l'Ecocentro è vietato:

- a) L'abbandono e deposito di rifiuti all'esterno dei Centri di Raccolta stessi;
- b) L'accesso in orari e giorni diversi da quelli di apertura;
- c) Il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- d) Il conferimento intenzionale di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati o non accettabili per tipologia, pericolosità, ecc.;
- e) Il conferimento di rifiuti speciali senza autorizzazione/convenzione;
- f) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- g) Il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede, residenza o seconda casa nel Comune;
- h) Il conferimento di rifiuti pericolosi da parte di utenze non private;
- i) Il danneggiamento o uso errato delle strutture dei Centri di Raccolta stessi.

Le infrazioni ad opera di privati cittadini, imprese e/o enti saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento Comunale (Rif. ALLEGATO C) e a norma di legge vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

ALLEGATO E: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

DIRETTIVE PER IL POSIZIONAMENTO E L'USO DEL COMPOSTER DOMESTICO, DEL COMPOSTAGGIO IN BUCA O MEDIANTE CONCIMAIA ATTIVA.

Art. 1. Indicazioni generali

La pratica del "compostaggio domestico", nel rispetto delle prescrizioni indicate, è applicabile in tutto il territorio dell'entroterra del Comune di San Michele al Tagliamento (da *VILLANOVA DELLA CARTERA* a *BEVAZZANA*); per quanto concerne la località turistica di BIBIONE, il *compostaggio domestico* potrà essere effettuato, solamente nelle aree agricole ("zona detta degli Istriani") come sotto indicato:

- Per tutto il territorio comunale, esclusa la località di Bibione, nelle zone urbane identificate come "B", "C" e "D" del Piano Regolatore Comunale è consentito esclusivamente l'uso del composter domestico;
- In tutto il territorio comunale, anche per la località di Bibione, nelle zone agricole identificate come "E" del Piano Regolatore Comunale è consentito, oltre al composter domestico, l'uso del compostaggio in buca e della concimaia attiva. In quest'ultimo caso deve essere già esistente ed ancora utilizzata per attività di allevamento di animali;

Si intendono qui espressamente richiamati il Regolamento Comunale di Igiene, il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani, il Regolamento Edilizio, il D.Lgs. n. 152/06.

In generale, valgano le seguenti prescrizioni tecniche, che non si applicano nel caso venga utilizzata una concimaia attiva per lo smaltimento della frazione umido-proteica dei rifiuti prodotti:

- Il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi od alberi caducifogli, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta in estate, e d'inverno beneficiare del calore del sole;
- Il materiale compostabile va miscelato con cura, evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, secondo una frequenza dei rivoltamenti dipendente dal tipo di sistema utilizzato;
- Il processo va seguito attentamente, arieggiando se necessario la massa in trasformazione mediante un opportuno ciclo di miscelazione e rivoltamento del materiale stesso;
- Il compost ottenuto va passato attraverso un setaccio prima dello smaltimento, utilizzando il materiale di risulta per un nuovo ciclo di compostaggio;
- Nel caso venga utilizzata una concimaia attiva, valgano le vigenti prescrizioni sanitarie in materia. In ogni caso, comunque, andrà evitato ogni forma di disagio al vicinato; si dovrà impedire lo sviluppo di mosche, ratti, ecc., il diffondersi di odori molesti, previo tempestivi interventi di disinfestazione igienico-sanitaria.

MATERIALI COMPOSTABILI

Sono materiali compostabili:

- Avanzi di cucina quali scarti di frutta e verdura, scarti di pesce e carne, pane raffermo, fondi di caffè, filtri del tè, gusci d'uova e di noci, ecc.;
- Scarti del giardino e dell'orto (fiori appassiti, foglie secche, erba da sfalcio, resti di patate, ecc...)
- Altri materiali biodegradabili (cartone, carta non patinata, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, ecc...)
- Cenere di legna in piccole quantità.

Sono materiali parzialmente compostabili:

- Avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti (perché possono attirare animali indesiderati)
- Foglie di piante di difficile decomposizione (magnolia, pino, abete, faggio, castagno, ecc...)
- Lettiere escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura (quantità domestica);

MATERIALI NON COMPOSTABILI

Sono materiali non compostabili:

- Tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili: vetro, pile scariche, tessuti, vernici ed altri prodotti chimici, manufatti con parti in plastica e/o metalli, legno verniciato, farmaci scaduti, carta patinata, olii e grassi vari, oggetti contaminati da sostanze non naturali, ecc..., lettiere di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Art. 2 Obblighi per l'utente.

L'utente che desidera applicare la buona pratica del compostaggio domestico è tenuto:

- a) Ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze, cenere, tovaglioli e fazzoletti in carta, quantitativi di vegetali/verde provenienti da manutenzione del proprio giardino come erba di sfalcio, ramaglie ecc.;
- b) A liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto;
- c) Si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità.

Art. 3 Impegni del Comune.

Il Comune si impegna:

- a) A riconoscere, se attivata, una riduzione della quota tariffaria dovuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da quantificarsi sulla base di una specifica disposizione che dovrà essere contenuta nel regolamento per l'applicazione della tassa/tariffa;
- b) A verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente titolo e/o fornire indicazioni utili allo svolgimento di tale pratica;

Art. 4 Esclusioni.

Non possono aderire al compostaggio domestico:

- a) Le utenze non domestiche;
- b) Le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente ed idonea area di scoperto di proprietà privata (*indicativamente sono necessari almeno 30 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare*) e tutte quelle che non possono rispettare le

indicazioni del presente ALLEGATO E per collocazione (località, distanze) o difficoltà tecniche/applicative del processo.

Art. 5 Modalità di svolgimento del compostaggio domestico.

- a) Il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente ed in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze confinanti;
- b) L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche indicate dalle buone pratiche di compostaggio e richiamate nel presente Regolamento evitando espressamente di introdurre materiali non degradabili, sintetici e rifiuti pericolosi in genere (es: batterie, sostanze chimiche, farmaci scaduti, ecc.);
- c) Al fine di favorire il processo, il materiale organico va mescolato con una sufficiente quantità di materiale di struttura (ramaglie, frammenti di legno, ecc.) e movimentato con regolarità al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni anossiche.

- METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

- d) Nelle zone urbane identificate come "B", "C" e "D" del Piano Regolatore Comunale Il compostaggio può essere realizzato ed è consentito esclusivamente l'uso del composter domestico;
- e) Il cumulo, la buca di compostaggio, la concimaia agricola (dove e se già esistente e solo per le zone agricole "E").
- f) In generale valgono le seguenti prescrizioni tecniche, che non si applicano nel caso venga utilizzata una concimaia attiva per lo smaltimento della frazione umido-proteica dei rifiuti prodotti:

- il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi od alberi caducifogli, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta in estate, e d'inverno beneficiare del calore solare;

- il materiale compostabile va miscelato con cura, evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, secondo una frequenza dei rivoltamenti dipendente dal tipo di sistema utilizzato;

- il processo va seguito attentamente, arieggiando se necessario la massa in trasformazione, mediante opportuno ciclo di miscelazione e rivoltamento del materiale stesso;

- il compost ottenuto va passato attraverso un setaccio prima dello smaltimento, utilizzando il materiale di risulta per un nuovo ciclo di compostaggio.

g) Compostaggio mediante "COMPOSTER domestico" o "compostiera fai da te"

- Composter: trattasi di contenitori in plastica di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) e volumetrie variabili (da 200 a 1.000 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e un certo grado di isolamento termico.

- Le compostiere "fai da te" sono contenitori solitamente cilindrici e costituiti da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità.

- Le caratteristiche tecniche minime richieste per i composter/compostiere sono:

- Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare (*circa 300 o 400 L. di materiale per nucleo di 4 persone*);
- Caratteristiche tecniche ed eventuali indicazioni per l'uso: definite dal manuale del produttore/fabbricante del composter. In linea di massima, intercapedine isolante o analogo sistema

isolante, fori laterali, fondo forato anti-intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere fai da te in rete metallica;

- Vincoli urbanistici: zone urbane identificate come "B", "C1", "C2" e "D". Posizionamento: ad almeno m. 3 dal confine, salvo diverso accordo sottoscritto con il confinante, rispetto del/i regolamento/i comunali di settore;

h) Compostaggio mediante "COMPOST IN BUCA"

- Questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole. Esempio dimensionamento: secondo le tabelle allegate:

Tabella 1		
Persone	Kg/anno	Volume (mc)
1	73	0.02
2	146	0.05
3	219	0.07
4	292	0.09
5	365	0.12
6	438	0.14
7	511	0.17

Tabella 2		
Giardino (mq)	Kg/anno	Volume (Mc)
100	500	0.16
200	1000	0.33
400	2000	0.65
600	3000	0.98
800	4000	1.30
1000	5000	1.63
1500	7500	2.44
2000	10000	3.25
3000	15000	4.88
4000	20000	6.50

Parametri	
Kg umido/ persona	0.2
Kg/mq giardino per anno	5
Peso specifico compost (Kg/l)	0.65
Calo di peso%	50%
Tempo di permanenza (mesi)	6

Esempio: famiglia di 4 persone con giardino di 600 mq.

Dalla tabella 1 si ottiene un volume di 0.09 mc di umido proteico

Dalla tabella 2 si ottiene un volume di 0.98 mc di verde

Totale volume della concimaia = 0.09 + 0.98 = 1.07 mc.

Note: I volumi sono riferiti a compost maturo. Il volume iniziale è notevolmente maggiore, soprattutto in caso di conferimento di verde domestico.

- Caratteristiche:

- Volume minimo: generalmente 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
- Caratteristiche tecniche: buca permeabile di limitata profondità (50/60 cm.), adeguatamente protetta e segnalata, con fondo drenante (ghiaia o ciottoli di circa 30 cm). Il materiale compostabile va riposto su idonea superficie di supporto (ad es. bancale in legno) al fine di garantire adeguata aerazione del materiale stesso; copertura con teli o reti antiintrusione.
- Vincoli da rispettare: realizzabile unicamente nelle zone agricole del Piano Regolatore Comunale; almeno ml 10 dalla più vicina abitazione e possibilmente sottovento rispetto a questa; ml 5 dal confine di proprietà salvo diverso accordo sottoscritto con il confinante; ml 7 dalle strade, anche private.

- Prescrizioni: andrà evitata ogni forma di disagio al vicinato; si dovrà impedire lo sviluppo di mosche, altri insetti, ratti, ecc., il diffondersi di odori molesti, previo tempestivi interventi di disinfestazione igienico-sanitaria sulla base delle vigenti prescrizioni sanitarie in materia.

i) Compostaggio tramite “CUMULO”.

- È la tecnica più diffusa e semplice e consiste nell’accumulare il materiale da compostare in un’area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale.

- Caratteristiche tipo:

- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
- Caratteristiche tecniche: Pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione;
- Vincoli urbanistici: realizzabile unicamente nelle zone agricole del Piano Regolatore Comunale; a ml 10 dalla più vicina abitazione e possibilmente sottovento rispetto a questa; ml 5 dal confine di proprietà salvo diverso accordo sottoscritto con il confinante; ml 7 dalle strade, anche private.
- Prescrizioni: andrà evitata ogni forma di disagio al vicinato; si dovrà impedire lo sviluppo di mosche, altri insetti, ratti, ecc., il diffondersi di odori molesti, previo tempestivi interventi di disinfestazione igienico-sanitaria sulla base delle vigenti prescrizioni sanitarie in materia.

j) Compostaggio mediante “CONCIMAIA ATTIVA”

- E’ utilizzabile una concimaia attiva quale luogo di conferimento del materiale compostabile. E’ necessario però che la concimaia sia già esistente ed ancora utilizzata per il conferimento delle deiezioni animali provenienti da allevamenti domestici in essere e realizzata secondo le vigenti norme di igiene.

- Vincoli urbanistici: utilizzabile ove già esistente ed ancora attiva (zone agricole E) nel rispetto ed in conformità con i vigenti Regolamenti comunali e di settore.

Art. 6 Modalità di adesione.

- a) Per aderire al compostaggio domestico l’utente deve presentare apposita domanda (su moduli predisposti dal Comune e/o dal Gestore del Servizio) nella quale autocertificare il possesso e l’utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio;
- b) L’utente che intenda aderire all’iniziativa, qualora attivo il servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, rinunciare all’utilizzo della bio-pattumiera e/o il bio-contenitore previsti in dotazione (se attiva la raccolta “porta a porta”) o all’utilizzo del contenitore stradale specifico munito di chiave (che va resa).
- c) Ogni richiesta presentata al Comune è di norma valida per una sola unità immobiliare, ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare purché contigue, aventi scoperto comune e sottoscritte da tutti gli aventi titolo.
- d) Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall’amministratore condominiale in loro rappresentanza.

Art. 7 Controlli.

- a) Il personale del Comune di San Michele al Tagliamento o loro incaricato (es. gestore del servizio tramite nucleo degli ispettori ambientali) ha facoltà di sottoporre l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato.
- b) Il Comune può disporre di controllare a campione (c/a al 5-10% / anno dei soggetti aderenti) coloro i quali hanno dichiarato di effettuare il compostaggio domestico, dando eventualmente conto dei risultati ottenuti tramite relazione/verbale ad altri Enti preposti al conteggio e/o verifica delle percentuali della Raccolta Differenziata (Es: Regione Veneto).

Art. 8 Uso improprio.

- a) L'uso improprio, o comunque difforme dalle modalità e dalle condizioni previste da questo Regolamento o successivamente introdotte dal Comune è vietato e comporta l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione tariffaria nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa nelle misure previste dal presente Regolamento (Allegato C).

Art. 9 Durata.

- a) La durata dell'adesione viene fissata in 1 anno decorrente dalla data di accettazione della domanda da parte del Comune. Allo scadere di questo periodo essa verrà rinnovata tacitamente salvo diverso avviso delle parti.
- b) L'utente che intenda recedere, dovrà comunicare la propria decisione al Comune mediante domanda in carta semplice (o secondo comunicazioni previste – concordate con gli uffici preposti) e richiedere o ritirare di persona, presso la sede comunale e/o del Gestore, il materiale necessario per la raccolta domiciliare della frazione organica (se previsto).
- c) Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stata emessa la relativa fattura, il Comune (*AATO o Ente Gestore preposto*) si rimanda al regolamento della tassa/tariffa la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della riduzione; le soluzioni applicative potranno essere diverse e subordinate al tipo di tassazione istituita nel periodo (*tassa o tariffa*).

Art. 10 Smaltimento della frazione vegetale.

- a) L'adesione al compostaggio domestico consente comunque all'utente di usufruire del servizio di raccolta domiciliare per le frazioni vegetali aventi volumetria e dimensioni elevate e/o utilizzare il conferimento diretto presso l'Ecocentro secondo il regolamento del gestore del servizio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono qui espressamente richiamate le norme previste dai regolamenti Comunali di riferimento e dal D. Lgs. n. 152/2006.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO: MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il/la sottoscritto/a (Cognome) (Nome) _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Via _____

(Codice Fiscale _____) in qualità di detentore dei locali adibiti ad uso abitativo siti in Comune di San Michele al Tagliamento in Via _____ località _____ per i quali è già iscritto a ruolo per il pagamento di detta tariffa;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sotto propria personale responsabilità,

DICHIARA

- di voler praticare, dal _____, il compostaggio domestico trattando in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani (scarti vegetali provenienti dal giardino/orto, resti dell'attività di preparazione dei pasti, pietanze non consumate, ecc.) utilizzando:

- Composter acquistato oppure costruito in proprio con rete metallica o tavole di legno (cassa di compostaggio);
- Concimaia (già esistente)/ • Fossa/ • Cumulo;

- di collocare il Composter/fossa/cumulo, oppure che la concimaia si trova, alla distanza prevista dal regolamento comunale rispetto le abitazioni dei vicini (salvo diverso assenso del confinante interessato), strade, ecc. e di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare fastidio o danno;
- di impegnarsi ad utilizzare in loco il materiale prodotto nel processo di compostaggio;
- di accettare incondizionatamente la verifica ed il controllo sull'effettiva pratica del compostaggio domestico da parte di soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale;
- di aver diritto alla riduzione della tariffa come previsto dallo specifico Regolamento Comunale in essere;
- di essere a conoscenza di incorrere nella sanzione amministrativa per l'infrazione riscontrata oltre alla decadenza del diritto di riduzione della tariffa a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì, _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2	Art. 27 Conferimento dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie ed assimilate	18
Art. 1 Campo di applicazione	2	Art. 28 Conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività di depurazione delle acque di scarico urbane	19
Art. 2 Finalità del regolamento	2	Art. 29 Regolamentazione del Centro di Raccolta	19
Art. 3 Definizioni e classificazione.....	2	Art. 30 Collocazione dei contenitori	19
Art. 4 Competenze del Comune.....	3	Art. 31 Utilizzo dei contenitori stradali.....	20
Art. 5 Obblighi dell'utenza del servizio di gestione integrata dei rifiuti	4	TITOLO V – PULIZIA DEL TERRITORIO	21
Art. 6 Rifiuti esclusi dalla disciplina del regolamento .	4	Art. 32 Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta	21
Art. 7 Tributo sul servizio asporto rifiuti TARI.....	4	Art. 33 Modalità di pesatura dei rifiuti.....	21
Art. 8 Informazione, educazione e comunicazione	4	Art. 34 Servizi di pulizia	21
TITOLO II - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	5	Art. 35 Servizio di spazzamento delle strade e svuotamento cestini	22
Art. 9 Attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti.....	5	Art. 36 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti.....	22
Art. 10 Auto compostaggio.....	5	Art. 37 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti	22
TITOLO III – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	6	Art. 38 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	23
Art. 11 Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani	6	Art. 39 Pulizia delle aree occupate da spettacoli itineranti, luna park, ecc.	23
Art. 12 Criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per il conferimento al pubblico servizio	7	Art. 40 Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche	23
Art. 13 Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	8	Art. 41 Rifiuti abbandonati	23
Art. 14 Procedure di accertamento ed Esclusione.....	8	Art. 42 Siringhe abbandonate.....	24
Art. 15 Convenzioni per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali assimilati tramite il servizio pubblico	10	Art. 43 Sgombero della neve.....	24
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA	11	Art. 44 Pulizia delle caditoie stradali	25
Art. 16 Aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.....	11	Art. 46 Asporto deiezioni animali	25
Art. 17 Servizi Straordinari.....	12	Art. 48 Obblighi diversi	25
Art. 18 Servizi ambientali per gli operatori economici del Comune di SMT - Bibione	12	TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	26
Art. 19 Metodi di raccolta.....	12	Art. 49 Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi terziari	26
Art. 20 Particolari metodi di raccolta.....	13	Art. 50 Divieti Generali	26
Art. 21 Conferimento dei rifiuti indifferenziati	13	Art. 51 Accertamenti e controlli	27
Art. 22 Conferimento dei rifiuti assimilati.....	13	Art. 52 Sanzioni per violazioni al regolamento.....	28
Art. 23 Raccolta differenziata	14	Art. 53 Riferimenti ad altre disposizioni.....	28
Art. 24 Imballaggi.....	14	Art. 54 Entrata in vigore	28
Art. 25 Modalità di conferimento della raccolta differenziata: Entroterra e località di Bibione	14	ALLEGATO A	29
Art. 26 Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.....	17	ALLEGATO B	32
		ALLEGATO C	34
		ALEGATO D.....	38
		ALLEGATO E.....	44